SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 161

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 24 maggio 2000)

INDICE

ASCIUTTI: sulla riduzione del contingente dei docenti italiani all'estero (4-15738) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 10989

BONATESTA: sulla vicenda delle signore Antonia Bartoli e Barbara De Dominicis (4-12104) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 10991

BORTOLOTTO: sulla tardiva attribuzione delle rendite catastali alle abitazioni (4-16142) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 10993

BRIGNONE: sulle notizie relative alla chiusura di uffici postali in provincia di Cuneo (4-18108) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 10995

CAMERINI: sulla presenza di tabelle bilingui negli edifici pubblici istriani (4-12224) (risp. PALUMBO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 10997

DANIELI: sulla vicenda giudiziaria del signor Omar Bonini (4-16144) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 10999

DI PIETRO: sull'operato del dottor Arthur Anzalone, vice-console italiano a Rochester (Stati Uniti) (4-16151) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 11001

sulla costruzione di una caserma dei carabinieri del comune di Assisi (4-17666) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*) *Pag.* 11004

DOLAZZA: sul documento di solidarietà nei confronti del procuratore capo di Roma dottor Salvatore Vecchione (4-18244) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia*) 11005

FIGURELLI ed altri: sui ritardi nell'erogazione delle pensioni da parte dell'INPS (4-16671) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 11006

FLORINO: sui finanziamenti erogati alla «Scuola d'Italia Guglielmo Marconi» di New York (4-16657) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 11008

GAMBINI: sul contenzioso relativo all'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per l'attività di bagnino (4-14280) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 11010

GAMBINI ed altri: sul contenzioso relativo all'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per l'attività di bagnino (4-16090) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 11011

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

LA LOGGIA ed altri: sulle persecuzioni contro i cattolici in Vietnam (4-18615) (risp. PALUMBO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 11013

LAVAGNINI: sui lavori di restauro presso la chiesa di Santa Maria Immacolata e San Giovanni Berchmans a Roma (4-17361) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni le attività culturali*) 11015

MACERATINI ed altri: sull'espulsione dalla Romania della signora Teresa Quici (4-18476) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 11016

MANCONI: sulle indagini relative alla comunità di Damanhur (4-16960) (risp. TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*) 11018

MANFREDI ed altri: sui benefici fiscali per l'impiego di GPL uso riscaldamento (4-19124) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* 11020

MORO: sui furti di prodotti distillati soggetti ad accisa verificatisi nel Triveneto (4-15951) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 11022

PERUZZOTTI: sulla denuncia del signor Vitaliano Della Sala, recatosi in Messico con una delegazione di osservatori internazionali per il rispetto dei diritti umani (4-11318) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 11027

RUSSO SPENA: sulla vicenda giudiziaria del signor Giuseppe Salvatore Spanò (4-09808) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 11031

sulla vicenda del piccolo Elian Gonzales Brotons (4-17643) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* *Pag.* 11032

SALVATO, DONISE: sulla richiesta di risarcimento di danni avanzata agli occupanti di alloggi requisiti a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 1983 nell'area flegrea (4-17463) (risp. BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 11034

SALVATO, FIGURELLI: sulla tutela dei diritti della donna in Algeria (4-14412) (risp. PALUMBO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 11037

SARTO: sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (4-16806) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 11041

SEMENZATO: sulla messa al bando delle mine antipersona (4-10652) (risp. SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) (*) 11043

SERVELLO: sull'insegnamento della lingua italiana nell'Assia (4-17100) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 11045

sulla gestione della sede del Comites di Mannheim (4-18298) (risp. DANIELI, *sottosgretario di Stato per gli affari esteri)* 11047

sulla gestione del Comites di Stoccarda (4-18303) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 11049

TOMASSINI: sulla diffusione di un'epidemia di tularemia in Kosovo (4-19050) (risp. VERONESI, *ministro della sanità)* 11050

(*) Tale risposta sostituisce quella già pubblicata nel fascicolo n. 152 del 16 marzo 2000.

ASCIUTTI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il Ministero degli affari esteri per il triennio 1999-2002 ha stabilito che in sede di determinazione dell'organico scolastico sia operata una riduzione di 47 unità, nello specifico 36 nel settore dei corsi e 11 nel settore delle scuole, istituendo al contempo 27 cattedre di lettorato in diversi paesi del mondo;

che secondo quanto stabilito da queste misure il contingente viene nei fatti ridotto dalle attuali 1.272 unità a 1.252 unità e dunque al di sotto delle 1.400 unità fissate per legge;

che le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL Scuola e SNALS Belgio ritengono queste misure assai gravi per i notevoli tagli apportati considerandole l'espressione di una politica di puro smantellamento del servizio scolastico nelle aree di emigrazione;

che la notizia della soppressione di 9 posti di docente in tutto il Belgio ha destato una grande preoccupazione in tutta la comunità italiana e nelle scuole belghe che accolgono i nostri corsi di italiano;

che si è creata una grande agitazione e un diffuso malcontento per questa situazione di disagio che peggiora la già difficile condizione degli insegnanti che hanno visto nel tempo, a partire dal 1993 in seguito alle soppressioni di posti effettuate, il triplicarsi del numero degli alunni e il raddoppiarsi dei corsi;

che questa impostazione deriva dall'applicazione di una «razionalizzazione» non motivata vista la grande utenza;

che sarebbe indispensabile non una riduzione ma bensì un incremento del corpo docente al fine di organizzare corsi differenziati in livelli di competenza diversi e con più ore settimanali di lezione che vadano a coprire vaste aree d'utenza al momento trascurate;

che allo stato attuale solo 70 insegnanti servono 12.000 alunni che hanno l'esigenza e il diritto di servirsi di un'organizzazione che assicuri qualità;

che sono presenti in modo diffuso queste richieste e sono state fatte manifestazioni di protesta contro questa operazione che, carente di regole, porta solo ad una diminuzione della qualità del servizio offerto e a condizioni ancora più precarie del personale a livello contrattuale ma senza risultati,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per cambiare tale situazione oramai insostenibile e «ridicola», che non serve

ad altro se non a svilire e sminuire le istituzioni scolastiche all'estero con dannose ripercussioni su tutta la collettività;

come mai questo Governo tanto «progressista» ed avanzato sul piano delle «riforme» non riesca a portare avanti un semplice riordino amministrativo nel rispetto delle esigenze degli italiani all'estero e del personale docente impiegato.

(4-15738)

(6 luglio 1999)

RISPOSTA. – Il contingente del personale scolastico in servizio all'estero per il triennio 1999 – 2002 prevede una riduzione di 39 unità nel settore scolastico, di cui 33 nei corsi di lingua e cultura italiana per i figli dei connazionali all'estero e 6 nelle scuole italiane, e contemporaneamente l'istituzione di 27 nuovi lettorati nelle università straniere.

Per la definizione di detto contingente, che ha subìto una lieve riduzione di posti (15 su 1.268) ed una ridistribuzione dei medesimi, si è tenuto conto sia delle sollecitazioni provenienti dal Parlamento (ordine del giorno 0/27391/1/3ª – Tab. 6 del 2 dicembre 1999) sia della crescente richiesta di lingua e cultura italiana che proviene dalle istituzioni accademiche straniere.

Le riduzioni di personale di ruolo in alcune sedi non comporteranno una diminuzione complessiva del servizio scolastico. Infatti, il decreto interministeriale che definisce il citato contingente triennale tiene conto delle seguenti linee direttrici nei vari settori di intervento:

a) si è proceduto in una linea di consolidamento delle scuole statali assegnando alcune unità docenti aggiuntive. In alcune scuole si è proceduto allo sviluppo dei progetti bilingue, sia con la definizione dei curriculi integrati che con l'assegnazione di alcune discipline a docenti locali. Alcune unità di personale non docente sono state sostituite con personale contrattista locale;

b) si è inoltre favorito lo sviluppo dei progetti bilingue già avviati (Francoforte, Friburgo, Wolfsburg) e l'avvio di nuovi progetti (Washington, Città del Messico, Tunisi, Varsavia) con l'assegnazione di una unità di personale di ruolo per ogni sede;

c) nelle scuole legalmente riconosciute si è previsto un graduale incremento dei contributi finanziari finalizzati all'assunzione di docenti locali ed una contestuale leggera riduzione dei docenti di ruolo inviati dall'Italia;

d) nel settore dei corsi di lingua e cultura italiana, ai sensi della legge n. 153 del 1971, si è proseguito il riorientamento degli interventi privilegiando i corsi inseriti nell'ordinamento scolastico locale (mediante accordi con le autorità scolastiche), procedendo altresì alla razionalizzazione degli interventi già avviata negli ultimi anni con la chiusura di posti di insegnamento in presenza di corsi non curriculari, a fronte di contributi sul capitolo 3577 a comitati ed enti locali per assicurare la prosecuzione dell'attività scolastica;

e) tenuto conto dell'elevata richiesta che proviene dalle università straniere, è stato inoltre programmato l'ampliamento dei lettorati, soprattutto in nuove aree (Africa, Oceania, Europa occidentale e centro-orientale, America Latina).

Per quanto attiene alle scelte operate in Belgio si rileva anzitutto che la riduzione di personale operata si limita a 9 posti su 80. I corsi eliminati, come sopra detto, non erano integrati, cioè inseriti nei programmi di studio degli allievi italiani frequentanti scuole straniere, ma rappresentavano per costoro una semplice opzione extra-scolastica.

Alla luce di quanto sopra esposto sembra lecito affermare che il servizio scolastico nelle aree di emigrazione, lungi dall'essere «smantellato», sarà in grado almeno di mantenere nel prossimo triennio l'attuale consistenza.

La ridistribuzione operata rappresenta, anzi, l'avvio di quell'organico processo di riforma delle istituzioni scolastiche italiane all'estero auspicato con l'interrogazione in oggetto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(19 aprile 2000)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che da oltre due anni due cittadine italiane, Antonia Bartoli e Barbara De Dominicis, già residenti in Toscana, sono costrette a vivere a Tripoli cercando di riportare in Italia le proprie figlie Anisa e Amira, rispettivamente di tre e di otto anni, avute dallo stesso uomo, il libico Abubaker al Sherif;

che la drammatica storia che vede coinvolte le due nostre connazionali si protrae dal 29 giugno 1996, giorno in cui Abubaker al Sherif – sedicente ingegnere e rifugiato politico in Italia da oltre venti anni – rapiva, portandole in Libia all'insaputa delle madri, Anisa e Amira, loro affidate dal tribunale di Pisa;

che le due donne si sono viste costrette a recarsi in Libia – dopo un'attesa di cinque mesi per ottenere il visto – e a stabilirsi nella città di Tripoli per poter aprire un contenzioso con il tribunale di Jamahiria, dal momento che la legge islamica riconosce l'affidamento alla madre straniera solo se residente in Libia;

che il tribunale islamico competente finalmente ha riconosciuto l'affidamento delle bambine alle due donne, ma dallo scorso mese di giugno Abubaker al Sherif è latitante continuando a trattenere Anisa e Amira,

si chiede di conoscere:

come sia possibile che due minori affidate dal tribunale italiano competente alle rispettive madri cittadine italiane siano potute uscire dai

confini nazionali senza che le stesse madri abbiano concesso l'autorizzazione;

quali interventi ammesso che vi siano stati, siano stati intrapresi da parte del Governo italiano e in particolare della Farnesina per sostenere presso il tribunale libico competente l'azione della signora De Dominicis e della signora Bartoli, costrette a lasciare il proprio lavoro e a vivere a Tripoli senza alcun sostegno economico;

se, immediatamente dopo il rapimento, sia stata allertata l'Interpool e in caso contrario per quale motivo non se ne sia ravvisata la necessità;

quali indagini si stiano svolgendo in Libia e a livello internazionale dallo scorso mese di maggio, ossia da quando Abubaker al Sherif risulta essere scomparso portando con sè le due bambine;

per quale motivo le bambine, considerato il grave comportamento del padre che già le aveva sottratte alle loro madri, non siano state affidate ad una istituzione in attesa che il tribunale decidesse l'affidamento definitivo e quali accorgimenti siano stati messi in atto per scongiurare il secondo tentativo di fuga;

quali iniziative intenda assumere il Governo italiano nelle sedi opportune per offrire il dovuto supporto economico e burocratico alla due cittadine italiane;

se non si ritenga di dover inviare in Libia una delegazione a sostegno dell'iniziativa delle signore Antonia Bartoli e Barbara De Dominicis al fine di riunirsi con le figlie Anisa e Amira, attraverso contatti ufficiali con il Governo libico che deve essere ritenuto responsabile dell'eventuale mancato ritrovamento di Abubaker al Sherif, risultando poco credibile che, come sostenuto dalla polizia locale, un uomo e due bambine possano sparire nel nulla anche se attivamente ricercati;

se non si ritenga infine che l'eventuale mancanza di disponibilità da parte del Governo libico ad una incisiva forma di collaborazione per l'immediata risoluzione del caso possa rimettere in discussione i tentativi umanitari che lo stesso Senato italiano sta portando avanti per arrivare all'eliminazione dell'*embargo* nei confronti della Libia, come testimonia l'approvazione di due distinte mozioni avvenuta in data 22 luglio 1998.

(4-12104)

(30 luglio 1998)

Risposta. – L'onorevole interrogante si riferisce al delicato e complesso caso delle signore Antonia Bartoli e Barbara De Dominicis, ben noto al Ministero degli affari esteri, che è intervenuto a più riprese – anche tramite l'ambasciata a Tripoli – per ottenere che le figlie delle predette connazionali e del cittadino libico Sherif Abubaker fossero restituite alle madri, cui erano state illegalmente sottratte nel 1996.

Il caso è stato risolto il 2 dicembre 1999 con il rimpatrio delle predette signore insieme alle proprie figlie Anisa e Amira. In occasione della visita di Stato in Libia, il Presidente del Consiglio ha infatti ottenuto dal colonnello Gheddafi un significativo gesto umanitario, peraltro lungamente preparato attraverso un'intensa, continua e pressante attività diplomatica italiana presso le più alte autorità libiche.

Alle madri e alle minori è stato quindi concesso di rientrare con l'aereo del presidente D'Alema, subito dopo l'incontro con il colonnello Gheddafi.

Si ricorda che nell'agosto scorso lo stesso ministro Dini aveva sollevato il caso con il proprio omologo, in occasione della riunione a Tripoli della commissione mista italo-libica. A seguito di tale incontro, l'ambasciatore italiano in Libia era nuovamente intervenuto presso il Ministero degli esteri libico, che aveva suggerito di inviare una petizione firmata dalle due madri direttamente al colonnello Gheddafi. La petizione era stata inoltrata al suo alto destinatario lo scorso mese di ottobre.

Il Sottesegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(19 aprile 2000)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che molti cittadini hanno ricevuto migliaia di cartelle esattoriali relative alla dichiarazione dei redditi 1993 con contestazioni sulla rendita della casa di abitazione;

che questi cittadini dichiaravano nelle denuncia dei redditi una rendita presunta a causa dei ritardi del catasto nell'attribuzione della rendita a case, garage, cantine;

che nei primi mesi del 1993 il catasto ha spedito ai comuni pacchi di fascicoli contenenti l'attribuzione delle rendite; i comuni hanno pubblicato all'albo pretorio l'avviso di averli ricevuti; ovviamente, nessun cittadino è mai andato al comune a verificare sull'albo pretorio se per caso, dopo anni di attesa, la sua abitazione fosse stata finalmente censita;

che ora il fisco, facendo i controlli incrociati e notando le anomalie, invia ai cittadini le sanzioni;

che oltre a queste arrivano, questa volta dai comuni, anche le sanzioni riguardanti le dichiarazioni ICI dal 1993 ad oggi, applicando un interesse pari al 7 per cento semestrale; per quanto riguarda questo tributo, esiste una norma che dichiara che se la differenza tra la rendita catastale presunta e quella attribuita è inferiore al 30 per cento non viene applicata alcuna sanzione aggiuntiva al tributo;

che, infine, nel caso in cui il catasto abbia commesso degli errori nell'attribuire la rendita, il problema è insolubile essendo scaduti i termini per il ricorso,

si chiede di sapere:

per quale motivo – visto che i cittadini hanno regolarmente pagato somme non indifferenti al catasto perchè la loro abitazione fosse censita – l'avvenuto, tardivo accatastamento non venga almeno comunicato per posta all'interessato;

se non si ritenga opportuno sospendere il pagamento delle cartelle esattoriali e dei tributi ICI fino a che le rendite non siano state regolarmente comunicate;

se non si ritenga di dare ai cittadini interessati un limite di tempo (da comunicare insieme alla rendita) entro il quale poter pagare l'eventuale differenza di tasse dovute senza sanzioni aggiuntive.

(4-16142)

(14 settembre 1999)

Risposta. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, premesso che alcuni cittadini hanno ricevuto cartelle esattoriali relative alla dichiarazione dei redditi 1993 con contestazioni sulla rendita della casa di abitazione, chiede di conoscere le motivazioni in base alle quali l'avvenuto ma tardivo accatastamento dell'unità immobiliare non sia stato comunicato all'interessato, nonché se non si ritenga opportuno sospendere il pagamento delle cartelle esattoriali e dell'ICI fino a che le rendite non siano state regolarmente comunicate,

Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha precisato che con l'articolo 30, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è stato abolito, dal 1° gennaio 2000, il sistema di notificazione della rendita catastale degli immobili mediante pubblica affissione all'albo pretorio ed è stato introdotto l'obbligo, a carico degli uffici competenti, di comunicare direttamente ai contribuenti l'avvenuto classamento delle unità immobiliari.

A tale proposito, peraltro, il Dipartimento del territorio (con nota n. C/88414 del 29 dicembre 1999) ha precisato che la comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il mezzo postale mediante l'invio al destinatario di raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno, salvaguardando in tal modo anche la *privacy* del contribuente.

Pertanto, poiché la predetta norma ha effetto dal 1° gennaio 2000, restano giuridicamente valide le notifiche delle rendite effettuate dal comune fino al 31 dicembre 1999 mediante pubblicazione all'albo pretorio.

Ciò posto, il medesimo Dipartimento, con circolare n. 23/E dell'11 febbraio 2000, ha, tra l'altro, chiarito che il contribuente, dal momento in cui viene a conoscenza della rendita definitiva in base al nuovo sistema di comunicazione, deve pagare soltanto la differenza di imposta dovuta per il periodo precedente a tale data; una volta notificata la rendita definitiva, invece, se il contribuente continua a pagare l'imposta in base alla rendita presunta, il comune dovrà richiedere oltre la differenza di

imposta dovuta anche i relativi interessi e sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1998, n. 471.

Come è noto, si segnala, infine, che con apposito emendamento al disegno di legge recante «Misure in materia fiscale» (atto Senato n. 4336) si intende sostituire il predetto articolo 30, comma 11, della legge n. 448, stabilendo, in particolare, che la notifica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali ai soggetti intestatari della partita catastale si applica anche «agli atti che comunque abbiano comportato l'attribuzione o la modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, che non siano ancora stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione o degli enti locali né applicati nella liquidazione dei tributi da parte dei soggetti intestatari della partita».

In tal modo, le problematiche sollevate potranno trovare più adeguata soluzione.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(26 aprile 2000)

BRIGNONE. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che si stanno diffondendo notizie allarmistiche, non smentite dalle Poste italiane spa, che riguardano la soppressione di numerosi uffici postali in particolare in zone montane e svantaggiate;

che in provincia di Cuneo l'informazione locale ha annunciato una previsione di rilevante ridimensionamento, consistente nella chiusura o richiesta di «convenzione» specifica riguardante ben cento uffici, comunicata a mezzo lettera ai sindaci interessati e giustificata da «un forte calo di produttività»,

considerato:

che il servizio postale ha una funzione sociale particolarmente accentuata nelle comunità svantaggiate, quali quelle montane e rurali;

che il riassetto di questo servizio pubblico non deve pertanto ispirarsi ad una mera logica aziendalistica;

che in alcuni paesi europei sono state istituite forme di distribuzione e di raccolta della posta attraverso «servizi itineranti»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esplicitata in premessa;

se non ritenga opportuno fornire strumenti tecnici e finanziari atti a scongiurare il rischio di soppressione delle agenzie, in particolare nelle aree montane e svantaggiate;

se, alla luce delle soluzioni alternative adottate in taluni paesi europei, è stata considerata la possibilità di un'intesa fra regione Piemonte, provincia di Cuneo, amministrazioni locali e Poste italiane spa

onde favorire un progetto pilota itinerante, che potrebbe risultare una valida soluzione del problema sotto il profilo economico e logistico.

(4-18108)

(10 febbraio 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che le Poste italiane spa – interessate in merito a quanto rappresentato – hanno comunicato che, effettivamente, hanno in programma l'adozione di determinate soluzioni operative che dovrebbero permettere di riequilibrare ragionevolmente il rapporto costi-ricavi dei servizi in relazione alla domanda.

La medesima società, nel rappresentare, preliminarmente, che l'onere a carico del fornitore del servizio postale su tutto il territorio nazionale è in stretta relazione con i ricavi assicurati dalle singole aree servite, i quali dipendono soprattutto dalle caratteristiche del territorio, dalla densità della popolazione e dal reddito del quale essa gode, ha previsto che la provincia di Cuneo presenta caratteristiche morfologiche particolarmente impervie, ridotta densità di popolazione oltre che bassi livelli reddituali e modesti volumi di invii postali lavorati con conseguenti elevati costi di esercizio.

Inoltre, dei 293 uffici operanti nella provincia, 279 presentano un margine negativo sul rapporto costo-ricavi.

Il piano d'impresa 1998-2002, nel confermare la presenza capillare degli uffici postali nel territorio, prevede che, in casi simili, si adottino sistemi diversificati, graduando, ad esempio, gli orari di apertura degli uffici o introducendo la figura dell'operatore unico con doppia funzione di recapito e sportelleria.

Tali soluzioni sono state, infatti, adottate nell'area in questione, interessata, tra l'altro, anche da altre iniziative per l'incremento dei volumi di produzione basato sul recupero di prestazioni di vari enti locali.

I citati interventi sono stati definiti in due protocolli di intesa, del 5 dicembre 1998 e del 21 ottobre 1999, tra l'azienda e l'assessorato regionale all'economia montana della regione Piemonte, contenenti progetti di particolare interesse, quali la realizzazione di un sistema di rilevazione del livello socio-economico delle realtà montane, che costituisce uno strumento di valutazione delle esigenze del servizio sul territorio, la costituzione di un comitato regione-Poste italiane con il compito di concordare le azioni, informare gli enti locali sulle iniziative intraprese e valutare le eventuali criticità.

Circa i timori espresso in merito ai rilevanti ridimensionamenti del servizio postale nella zona in questione, si ritiene che siano scaturiti da una impropria interpretazione di una nota che l'azienda aveva inviato ai

sindaci nel cui ambito territoriale operano uffici postali a bassa redditività. La nota invitava le singole amministrazioni ad intensificare i rapporti di collaborazione con l'azienda, con particolare riferimento alla riscossione dei tributi erariali che, in coerenza con gli obiettivi del mantenimento dei servizi sul territorio, potevano essere efficacemente gestiti dalla società grazie alla sua capillare presenza nella realtà locale.

A chiarimento di quanto sopra comunicato, la società ha precisato che lo spirito della nota era quello di intensificare lo sforzo di recupero dell'efficienza e qualità dei servizi, nel quadro di un'accresciuta collaborazione tra l'azienda e i diversi enti locali già avviata e che si sta rivelando molto fruttuosa.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(12 maggio 2000)

CAMERINI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il Governo croato ha ordinato al Presidente della Contea istriana di rimuovere la tabella bilingue posta all'ingresso dell'edificio dell'assemblea regionale a Pisino, sede della regione istriana, che dalla grande maggioranza dei consiglieri dell'assemblea regionale è stata dichiarata «regione multietnica e plurilingue»;

che ricorrenti sono state in passato le azioni rivolte a limitare o ad impedire la libera espressione e lo sviluppo della minoranza italiana stessa, come il tentativo di applicare un filtro etnico nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana o ricorrendo a misure fiscali gravanti sulle pubblicazioni della minoranza;

che la difesa delle tabelle bilingui deve essere vista come l'espressione di un diritto più ampio riguardante l'uso ufficiale della lingua italiana negli organi e negli apparati della regione istriana;

che la Repubblica italiana e la Repubblica croata hanno sottoscritto un trattato riguardante i diritti della maggioranza italiana che, ispirandosi a documenti come la Dichiarazione universale dei diritti umani, la Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche, ai documenti OSCE, eccetera, riconosce il carattere autoctono e l'unità della minoranza stessa e le sue specifiche caratteristiche e che la minoranza verrà tutelata e verrà garantito il rispetto dei diritti acquisiti,

l'interrogante chiede di sapere quali azioni il Governo intenda intraprendere per l'affermazione dei diritti della minoranza italiana stabiliti nel Trattato, la realizzazione dei quali contribuirà anche alla creazione di una Croazia più democratica, secondo gli *standard* europei.

(4-12224)

(15 settembre 1998)

RISPOSTA. – Il Governo italiano intende continuare a vigilare affinché le autorità di Zagabria diano piena applicazione agli obblighi relativi al Trattato italo-croato del novembre 1996 sulla protezione delle minoranze, che assicura un elevato grado di tutela alla comunità italiana.

La svolta rappresentata dai risultati delle elezioni parlamentari e presidenziali croate del gennaio-febbraio di quest'anno ha, peraltro, assicurato un clima più recettivo nei confronti delle istanze e aspirazioni della minoranza italiana, in un'ottica che tenga conto non soltanto dei diritti acquisiti dalla medesima, ma più in generale dello spirito del sopra citato accordo e del contributo che la nostra comunità in loco può fornire allo sviluppo civile ed economico della Croazia.

Giova ricordare che la minoranza italiana si riconosce in buona parte nella Dieta democratica istriana, partito multi-etnico che fa parte della coalizione. Inoltre, l'onorevole Furio Radin, che detiene il seggio garantito alla minoranza italiana in Parlamento, riveste la carica di Presidente della Commissione per le minoranze nazionali.

Il nuovo governo croato ha espresso l'intendimento di emanare una nuova legge sul bilinguismo, che dovrebbe espandere il campo di utilizzo della lingua italiana in Istria.

Quanto alla specifica questione della targa bilingue collocata all'entrata dell'edificio che ospita la sede dell'Assemblea della regione istriana a Pisino, si segnala che l'ingiunzione a rimuovere l'iscrizione trovava, all'epoca, fondamento giuridico nell'ordinamento croato, che, secondo l'allora Ministro dell'amministrazione, non avrebbe consentito a livello conteale, il diritto al bilinguismo, previsto invece nei municipi dove è presente una minoranza etnica.

Le autorità locali della Contea (così come l'Unione italiana, organizzazione unitaria rappresentativa della nostra minoranza), peraltro, si erano a quel tempo opposte alla rimozione della targa, in considerazione del fatto che più del 60 per cento degli abitanti dell'Istria vive in municipalità a statuto bilingue.

Nello stesso senso, la nostra ambasciata a Zagabria e il nostro consolato a Fiume erano dal canto loro intervenuti presso le autorità croate, non potendo andare, tuttavia, al di là di quanto contemplato da norme giuridiche interne o di carattere costituzionale.

Attualmente, nonostante la rimozione della targa, di fronte all'edificio sopra citato sono esposte sia la bandiera croata, sia il tricolore italiano, simbolo della nostra minoranza. Non si mancherà quindi, da parte italiana, di sollecitare le autorità croate competenti – attraverso i nostri uffici di Zagabria e Fiume – a una riconsiderazione del caso per ripristinare quanto prima la situazione anteriore.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
PALUMBO

(18 maggio 2000)

DANIELI. – *Al Ministro dei grazia e giustizia*. – Premesso:

che il signor Omar Bonini, camionista di Nogara (Verona), si trova dal 26 maggio scorso praticamente ostaggio delle autorità rumene perchè coinvolto in un incidente stradale a Oradea, è accusato di omicidio colposo per avere investito e provocato la morte di una persona;

che il verbale redatto dalla polizia locale parla di «vittima incauta, l'investimento è stato inevitabile» ma nonostante ciò il signor Bonini è costretto a rimanere in Romania fino alla celebrazione del processo che avrebbe dovuto iniziare il 9 settembre 1999 ma che ora è stato spostato al 24 settembre;

che il signor Bonini dalla fine di maggio tenta di parlare con l'ambasciatore italiano a Bucarest senza esito alcuno;

che il signor Bonini, senza patente e con un passaporto inutilizzabile, è stato chiaramente abbandonato sia dalla giustizia italiana ed incredibilmente anche dall'ambasciata italiana stessa;

che viene da pensare subito alla differenze di trattamento da una persona all'altra; per Silvia Baraldini lo Stato italiano ha impiegato molto forze, molti uomini e soprattutto molto denaro per riportare «l'eroina» a casa, per il signor Bonini, sia pure in altra situazione, non è stato fatto assolutamente nulla;

che se il Governo ha concesso un trattamento altamente privilegiato per la Baraldini, perlomeno non dovrebbe negare l'esistenza di casi come quello del signor Bonini;

che se la giustizia e uguale per tutti allora si dovrebbe intervenire anche per il signor Bonini che, a differenza di Silvia Baraldini, che oramai si lancia in hollywoodiane conferenze stampa, è riuscito a stento a far sapere della sua situazione attraverso un cugino che per motivi di lavoro è riuscito a raggiungerlo in Romania;

che se per Silvia Baraldini, oltre al pagamento della multa, si sono spesi centinaia di milioni tra Falcon e auto blu (compresa quella per portare all'aeroporto la madre della signora terrorista, si ritiene opportuno che il Governo intervenga anche per mettersi in contatto con il signor Bonini;

che la situazione del signor Omar Bonini ha comunque dell'incredibile, non tanto per il comportamento delle autorità rumene quanto per quello del Governo e dell'ambasciata italiani,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per verificare la situazione del signor Bonini;

se sia possibile assicurargli una tutela legale che sia veramente in grado di constatare e dimostrare come si è effettivamente svolto l'incidente;

quali provvedimenti urgenti si intenda inoltre adottare per verificare la situazione degli altri tremila «casi Baraldini» detenuti all'estero e lasciati a se stessi.

(4-16144)

(14 settembre 1999)

RISPOSTA. – Il signor Omar Bonini, camionista italiano di 23 anni, che ha investito e ucciso sulle strisce pedonali, in presenza di sette testimoni oculari, il cittadino romeno Gheorghe Matei, di anni 60, è rientrato in patria a seguito della conclusione del procedimento nei suoi confronti nello scorso settembre.

L'incidente si è verificato il 26 maggio 1999 nel comune di Oradea, distante circa 600 chilometri da Bucarest, ma solo il 19 giugno le autorità romene hanno ufficialmente informato la cancelleria consolare dell'ambasciata d'Italia a Bucarest della misura cautelativa adottata nei confronti del signor Bonini, consistente nel divieto di espatrio fino alla celebrazione del processo penale.

Grazie alla segnalazione del sindaco di Nogara (città di residenza del connazionale e dei suoi genitori), che ha comunicato il recapito telefonico del signor Bonini, è stato possibile all'ambasciata prendere contatto con il predetto, il quale ha fatto sapere di essere già difeso da un legale romeno e di non aver bisogno di ulteriore assistenza, neanche finanziaria, in quanto coadiuvato dai colleghi della ditta Cecconi.

Da quel momento l'ambasciata si è attivata in tutte le direzioni possibili, allo scopo dl favorire un rapido ritorno in patria del signor Bonini. Lo stesso ministro Dini si è interessato alla vicenda ed ha assicurato al sindaco di Nogara che l'amministrazione degli Affari esteri era impegnata ad assistere nel migliore dei modi il connazionale.

L'ambasciata a Bucarest ha anzitutto dato mandato al proprio legale di fiducia, avvocato Gheorghe Alexandru, di coadiuvare il difensore designato dal signor Bonini e di riferire all'ambasciata in merito a ogni sviluppo del procedimento. Contestualmente l'ambasciata ha sollecitato le competenti autorità romene a definire rapidamente la posizione del signor Bonini e a consentirgli di lasciare il paese.

L'ambasciatore Anna Blefari è intervenuta personalmente ai massimi livelli istituzionali presso il Ministero della giustizia, la procura generale di Romania ed il Ministero dell'interno per ottenere che a Bonini venisse riconosciuta la libertà d'espatrio ed ha tenuto costantemente aggiornati degli esiti dei passi svolti il sindaco di Nogara e la famiglia del connazionale.

Il Ministero dell'interno romeno – che ha la responsabilità del provvedimento restrittivo – ha tuttavia continuato ad invocare la legge n. 25 del 1969, concernente il regime degli stranieri e dalla quale discende il provvedimento medesimo, che non consente eccezione ai provvedimenti restrittivi in questa fattispecie.

L'ambasciatore ha altresì accertato presso i colleghi comunitari che gli altri paesi europei incontrano identiche difficoltà con i propri concittadini ai quali viene vietato di lasciare il paese. Del resto vi sono attualmente altri nostri connazionali che si trovano in tale condizione. È stato perciò proposto di sollevare il problema a Bruxelles nell'ambito delle trattative per l'adesione della Romania all'Unione europea.

In esito ai pressanti interventi dell'ambasciata, si è comunque riusciti a far anticipare al 15 settembre la prima udienza del processo per omicidio colposo presso il tribunale di Oradea. Il tribunale ha di conseguenza revocato il divieto di lasciare la Romania ed il signor Bonini ha potuto far ritorno in patria nei giorni successivi. Per completezza di informazione si segnala che sul caso Bonini il Governo ha a suo tempo fornito una circostanziata illustrazione sulla base degli elementi sopra riportati, intervenendo alla Commissione affari esteri della Camera dei deputati, il 29 settembre 1999, nella discussione della interrogazione a risposta orale 5-06635 dell'onorevole Anghinoni.

Quanto infine al più generale quesito riguardante l'assistenza fornita agli altri connazionali detenuti all'estero, il Ministero degli affari esteri, attraverso la rete delle ambasciate e dei consolati, presta loro ogni possibile forma di assistenza, effettuando visite regolari ai detenuti, portando loro generi di conforto, intervenendo presso le autorità locali per ottenere – ove necessario – miglioramenti delle condizioni di detenzione e per sostenere, qualora previsto dagli accordi in vigore, le istanze di trasferimento in Italia dei detenuti stessi. Ai detenuti che ne facciano richiesta vengono inoltre erogati sussidi e prestiti, fornite informazioni relative all'assistenza legale e sanitaria, assicurati i contatti con i propri familiari.

Recentemente, in collaborazione con il Ministero della giustizia, si è poi concordato di avviare, qualora ve ne siano le condizioni, una serie di negoziati per pervenire alla conclusione di accordi bilaterali in materia di trasferimento delle persone condannate, che consentano ai detenuti italiani di scontare la pena nel nostro paese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(19 aprile 2000)

DI PIETRO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che in Rochester – New York – USA – opera un vice consolato d'Italia retto, a far data dal 1968, dal dottor Arthur Anzalone;

che il bacino di utenza, circa 100.000 italo-americani, è uno dei più importanti del Nord-America;

che gli italiani incontrati dallo scrivente a Rochester, in data 3 agosto 1999, hanno lamentato il disagio nel servirsi degli sportelli del consolato italiano collocati nei locali dell'agenzia di viaggi di proprietà dell'Anzalone;

che sempre più numerose sono le contestazioni mosse nei confronti dell'operato del dottor Anzalone che sembra favorire per il disbrigo delle pratiche (per esempio: rilascio del passaporto o le richieste di visto) coloro che utilizzano la sua agenzia per i servizi connessi, contestazioni che sono state riportate, con grande risalto, anche da alcuni

giornali americani e da «America-Oggi», quotidiano per gli italiani, stampato negli Stati Uniti;

che il dottor Arthur Anzalone ormai da 31 anni esercita in Rochester la funzione di vice-console, al contrario di quanto avviene normalmente nelle altre sedi che vedono, giustamente, avvicendarsi ogni cinque anni il relativo vice-console,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per verificare quanto esposto nonché per accertare eventuali responsabilità del vice-console di Rochester e rimuoverlo dall'incarico e ristabilire così la correttezza dovuta nei rapporti con la comunità italiana del posto.

(4-16151)

(14 settembre 1999)

RISPOSTA. – Il vice consolato onorario a Rochester è stato istituito con decreto ministeriale del 1° agosto 1972. Con decreto del consolato generale a New York in data 16 aprile 1973 il signor Arturo Anzalone è stato nominato titolare del predetto ufficio di seconda categoria, che ha una circoscrizione comprendente sedici contee.

Come nel caso del signor Anzalone, generalmente i titolari degli uffici consolari di seconda categoria vengono nominati senza alcun limite temporale. L'incarico viene comunque revocato al compimento del settantesimo anno di età, in ottemperanza alla normativa vigente in materia. Per l'interessato, nato il 7 gennaio 1932, ciò avverrebbe nel 2002.

In base al decreto di funzioni del 15 marzo 1995, il vice console onorario Anzalone non ha alcun potere in materia di rilascio di visti, spettante in via esclusiva agli uffici consolari di prima categoria. Gli è consentito il rinnovo dei passaporti ai cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale di sua competenza, previa autorizzazione, caso per caso, del consolato generale a New York.

Risultano agli atti diverse segnalazioni di connazionali che contestavano al vice console Anzalone una commistione fra le sue funzioni istituzionali e quelle private di titolare di una agenzia di viaggi. In alcuni casi il predetto era stato fra l'altro accusato di avere applicato tariffe superiori alla tabella consolare, nonché di avere esercitato pressioni sugli utenti per l'acquisto di biglietti aerei per l'Italia presso la sua agenzia di viaggi.

In merito a tali contestazioni – peraltro oggetto in una circostanza di vicende giudiziarie risolte con esito favorevole al signor Anzalone – il consolato generale a New York ha riferito diffusamente, evidenziando sempre la mancanza di riscontri oggettivi agli addebiti mossi, nonostante le accurate verifiche effettuate.

In ogni caso, il consolato generale a New York non ha mancato di svolgere un'attenta e costante azione di vigilanza e di monitoraggio, reiterando al vice console Anzalone precise istruzioni dirette a mantenere ben distinte le attività istituzionali e quelle private.

Mette luogo aggiungere che non mancano, agli atti del consolato generale a New York, comunicazioni di connazionali che fanno stato al contrario del buon servizio reso dal signor Anzalone.

Infine, alla luce delle riserve sollevate nei confronti del vice console onorario Anzalone, il console generale a New York ha provveduto ad effettuare una missione ispettiva a Rochester, in data 22 ottobre 1999, finalizzata a verificare l'operato del predetto.

Il console generale ha, quindi, incontrato i principali rappresentanti dell'amministrazione locale, alcuni tra i connazionali più eminenti, il rettore dell'università, i responsabili della Casa della cultura italiana (creata all'interno della stessa università) ed ha avuto modo di presenziare ad una riunione sociale a cui hanno partecipato circa duecento connazionali. In ogni occasione il console generale ha potuto rilevare la stima goduta dal signor Anzalone, testimoniata dai consensi sulla sua attività, e non ha ricevuto lamentele.

La sede del vice consolato è ospitata in un'agenzia turistica di cui il signor Anzalone è proprietario. All'interno di un ampio monolocale, arredato in modo semplice ma decoroso, una scrivania situata in una zona decentrata è specificamente riservata a coloro i quali intendono avvalersi dell'assistenza consolare.

A tal proposito è da rilevare che è abbastanza frequente che i consoli onorari, scelti appositamente tra persone che hanno già una propria professione autonoma, adibiscano a sportello consolare uno spazio situato nei locali dove già svolgono la propria attività. La situazione finanziaria del signor Anzalone sembra, infine, essere molto buona essendo, tra l'altro, la consorte molto attiva nel campo immobiliare con risultati in apparenza veramente positivi.

In considerazione di quanto sopra esposto, viste le positive conclusioni a cui è pervenuto il console generale, non sembrano sussistere, almeno per il momento, valide motivazioni per rimuovere il vice console dall'incarico.

Si assicura, peraltro, che verranno effettuate altre visite nei prossimi mesi a Rochester, in occasione di alcuni eventi organizzati dalla comunità italiana nel corso delle quali non si mancherà di controllare ancora una volta l'operato del vice console, e che comunque l'interrogazione parlamentare in questione continuerà a costituire per il console generale a New York un ulteriore motivo per mantenere costantemente vigile l'attenzione sulla gestione della comunità italiana da parte dell'Anzalone e su eventuali segnalazioni negative al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(19 aprile 2000)

DI PIETRO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. – Premesso:

che una società edilizia privata sta iniziando i lavori di costruzione di un fabbricato, nei pressi di Assisi, lungo la strada della città alta partendo dalla Porziuncola di Santa Maria degli Angeli, che dovrebbe essere successivamente data in locazione ai carabinieri del luogo per essere adibita quale caserma comando compagnia di Assisi;

che la predetta caserma dovrebbe essere costruita nel territorio della frazione di Santa Maria degli Angeli – Villa Fiumi Roncalli; su tale area, il Ministero per i beni e le attività culturali ha già apposto il vincolo della inedificabilità in data 10 settembre 1998 e il comitato di settore del citato Ministero ha confermato il suindicato vincolo in data 22 marzo 1999;

che l'area di interesse posta di fronte alla villa seicentesca, edificata dall'architetto G. Alessi, vincolata ai sensi della legge n. 1089 del 1939, è la sola zona rimasta ancora libera dalla cementificazione; essa è inoltre l'unica finestra rimasta libera verso la città alta nonchè verso il monte Subasio e soprattutto è posizionata in un'area di grande valore paesaggistico;

che in particolare la realizzazione del fabbricato sarà effettuata da un privato costruttore, tra l'altro proprietario dell'area interessata, che successivamente darà l'immobile in locazione ai carabinieri del luogo per una somma pari a seicentoventinove milioni di lire all'anno;

che l'area aveva in passato una destinazione di Piano regolatore generale quale «verde pubblico attrezzato», ma con una variante apposita è stato possibile ipotizzare la costruzione del manufatto,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per ripristinare il rispetto delle regole e fornire una soluzione alla vicenda in esame, considerato che l'indagine della procura della Repubblica di Perugia sulla medesima questione ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio del sindaco e del vicesindaco di Assisi e di due costruttori perugini.

(4-17666)

(20 dicembre 1999)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, per quanto di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, si fa presente quanto segue.

In data 18 giugno 1999 il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza formulata da questo Ministero per l'annullamento dell'ordinanza del TAR del Lazio-sezione II n. 1213/1999, resa tra le parti, concernente imposizione del vincolo di inedificabilità.

Attualmente non sono in corso lavori di corrispondenza delle aree tutelate.

Sarà cura della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria seguire l'evolversi della vicenda, sorvegliando affinchè vengano rispettate le prescrizioni del decreto ministeriale di vincolo.

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici si informa che la destinazione di piano regolatore generale e la successiva variante non sono state a suo tempo valutate dalla predetta soprintendenza in quanto di stretta competenza della regione Umbria.

Le altre questioni sollevate con l'interrogazione parlamentare in oggetto esulano dalle competenze di questo Ministero.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(11 maggio 2000)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il 5 febbraio 2000 il quotidiano «Il Tempo» pubblicava la notizia con il seguente titolo: «I parlamentari chiedono chiarezza sull'operato della procura di Roma. Vecchione accusato da 34 deputati. Richiesta la verifica di diverse inchieste: da Marta Russo al caso Mitrokhin»; ci si riferiva evidentemente al dottor Salvatore Vecchione, procuratore capo della procura della Repubblica presso il tribunale penale di Roma, oggetto di numerosi atti parlamentari di sindacato ispettivo per omissioni ed insabbiamenti; non è stato possibile appurare con qualche criterio il citato quotidiano abbia calcolato in trentaquattro il numero dei parlamentari che hanno accusato il procuratore capo di Roma; di sicuro ce ne è uno in più, lo scrivente;

che il giorno 11 febbraio 2000 sempre sul quotidiano «Il Tempo» era pubblicata la notizia con il titolo: «Novanta pubblici ministeri solidali col capo Vecchione»; si leggeva che i novanta pubblici ministeri avevano inviato al Consiglio superiore della magistratura, al Ministro della giustizia, al procuratore generale presso la Corte di Cassazione e al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma un documento di solidarietà nei confronti del procuratore capo della Repubblica di Roma, Vecchione, ove, fra l'altro, si sostiene che è necessario far luce sulle accuse contro il procuratore capo; il documento che include attestazioni di stima totale nei confronti del dottor Vecchione, è stato sottoscritto da novantasette magistrati su centouno,

si chiede di conoscere i motivi per i quali si indugi ad accogliere la richiesta dei novantasette pubblici ministeri (apparentemente solidali con il procuratore capo) devolvendo al Consiglio superiore della magistratura l'incarico di esaminare l'operato del procuratore capo di Roma nell'attuale specifica funzione, in particolare alla luce di quanto segnalato in oltre cento atti parlamentari di sindacato ispettivo, includendo altresì l'accertamento delle modalità con le quali sono state raccolte le novantasette firme al documento di solidarietà citato in premessa e le

motivazioni per le quali quattro magistrati hanno ritenuto di non sottoscrivere il documento in questione.

(4-18244)

(18 febbraio 2000)

RISPOSTA. – L'interrogazione riprende parzialmente – e con identico spirito – il tema affrontato nell'interpellanza 2-02267 dell'onorevole Fragalà cui si è data risposta nella seduta della Camera dei deputati del 23 marzo 2000.

Va solo ribadito che il documento di solidarietà al dottor Vecchione è stato sottoscritto da 89 su 97 sostituiti procuratori della Repubblica di Roma e che in esso tali sostituti hanno espresso pieno apprezzamento per le capacità, la professionalità e la disponibilità umana sempre dal medesimo manifestate da quando dirige la procura.

Nulla è stato denunciato e nulla dice l'interrogante in ordine alle modalità di raccolta delle firme, sicchè non si vede perchè debba interessare la mancata sottoscrizione del citato documento ad opera di alcuni magistrati.

Ferma la considerazione (già riferita il 23 marzo) secondo la quale è in sè improbabile che la solidarietà sia stata espressa per motivi diversi dalla intima convinzione di ognuno dei sottoscrittori, non si comprende cosa possa o debba il Ministro fare in relazione a un episodio sul quale tutto si è ormai detto e che, anche nella prospettazione dell'interrogante, non presenta alcun aspetto di interesse per quel che concerne le attribuzioni del Ministro della giustizia.

Il Ministro della giustizia
FASSINO

(10 maggio 2000)

FIGURELLI, BARRILE, LAURICELLA, SENESE, MICELE, TAPPARO, BATTAFARANO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per conoscere:

per quali ragioni o accidenti, a causa di quali meccanismi e per responsabilità di chi, siano possibili disfunzioni, inefficienze, offese ai cittadini e negazioni dei loro diritti, come quelle attribuite all'INPS dalle circostanziate denunce di tre cittadini di Palermo, contenute nelle lettere a «Il Giornale di Sicilia» del 6 ottobre, che si ritiene doveroso trascrivere qui integralmente:

«Nell'aprile scorso, dopo la morte di mia madre, ho depositato all'INPS il suo libretto pensionistico con allegato il certificato di morte. Sorpresa delle sorprese, il mese successivo, al momento di chiudere il suo conto corrente bancario, mi sono accorta che le era stata versata la pensione. Sono allora tornata all'INPS con un secondo certificato, pensando che stavolta tutto fosse a posto. Invece no. La pensione è arrivata

il mese successivo e quello ancora dopo. E così via fino a settembre. Insomma, sei mensilità che sono ancora nel conto, dato che la mia famiglia non ha mai prelevato quei soldi. A questo punto, però, sono preoccupata. C'è qualche rischio? Quando finirà tutto questo?».
Franca Valenti, *Palermo*

«Mio padre è morto nel dicembre del 1997 e subito dopo noi eredi abbiamo fatto domanda all'INPS per la rata non riscossa della pensione di dicembre. Sono passati più di due anni e stiamo ancora aspettando».
Caterina Leone, *Palermo*

«Quando nel maggio del 1997 la mia mamma è morta, io, che sono l'unico erede, ho chiesto all'INPS la mensilità della pensione maturata ad aprile. Da allora non ho visto una lira. Che la mia pratica sia andata perduta?».
Mariano Mogavero, *Isnello;*

al fine di garantire che non si continuino ad erogare pensioni ai morti e a negare ai vivi le pensioni loro dovute in qualità di eredi, quali provvedimenti intenda assumere sulla base del rigoroso accertamento che si rende indispensabile sugli inammissibili fatti denunciati (tanto più inammissibili a fronte delle spiegazioni date dall'INPS a «Il Giornale di Sicilia», e della sua ammissione che le pratiche inevase di quanti aspettano i pagamenti risalgono addirittura al 1992).

(4-16671)

(7 ottobre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato quanto segue.

Il ritardo lamentato dalla signora Valentini nella eliminazione della pensione della madre, signora Maria Schirò, è da imputare ad un disguido relativo al certificato di morte della pensionata. L'interessata è stata comunque rassicurata sulla circostanza che la banca ha l'obbligo, per convenzione con l'Istituto, di restituire le somme accreditate successivamente al decesso.

La domanda di rate maturate e non riscosse dalla signora Caterina Leone è stata respinta in data 16 ottobre 1999, in quanto il dante causa, deceduto l'8 dicembre 1997, aveva già riscosso il 13 novembre 1997 i ratei relativi al mese di novembre, dicembre e la 13ª mensilità. Si precisa, inoltre, che, già in occasione di un suo accesso agli sportelli, era stata preannunciata alla richiedente la reiezione della domanda.

Per quanto riguarda la domanda di rate maturate, inoltrata dal signor Mariano Mogavero, la documentazione presentata alla sede dell'INPS di Palermo risulta incompleta. In particolare, non è stata rilasciata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'eventuale esistenza di altre eredi. Pertanto, la suddetta sede, dopo aver verificato detta circostanza presso gli uffici dell'anagrafe, ha liquidato la rata maturata nell'importo spettante di lire 257.940.

L'Istituto ha fatto presente, poi, che la citata sede INPS di Palermo, nel periodo 1° gennaio 1993-31 ottobre 1999, ha eliminato 13.362 pensioni ed ha definito 13.066 rate maturate e non riscosse.

Inoltre, numerose domande di rate maturate e non riscosse sono state accantonate in attesa della definizione delle ricostituzioni per applicazione delle sentenze nn. 495/93 e 240/94, a norma della legge n. 448 del 1999, articolo 36, comma 2 (riconoscimento del diritto anche agli eredi di pensionati deceduti alla data del 30 marzo 1996).

Da ultimo l'INPS ha assicurato che per lo smaltimento delle domande in giacenza è stata istituita una apposita *task-force* al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(26 aprile 2000)

FLORINO. – *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che nel 1990 l'allora Ministro degli affari esteri, il democristiano Emilio Colombo, ritenne, per tuttora oscuri motivi, di indurre ben 13 banche (Commerciale, Cassa di risparmio delle province lombarde, Banco di Sicilia, Banca nazionale del lavoro, Banca di Roma, Credito italiano, San Paolo, Monte dei Paschi di Siena, Banca popolare di Milano e la Cassa di risparmio di Sicilia) e 9 industrie di livello nazionale (Enichem America Inc., RAI *corporation,* RCS Rizzoli *corporation,* ENI International Holding BV, Montecatini USA e/o Ausimont, FIAT USA, Finmeccanica spa, Olivetti North America e Pirelli Cable Corporation) perchè finanziassero la costruzione di un edificio scolastico, la fornitura del necessario materiale didattico ed il pagamento degli stipendi del personale docente per 2 anni a favore di una piccola quanto anonima, sino ad allora, scuola di New York denominata, «Scuola d'Italia Guglielmo Marconi» per una spesa complessiva pari a 6 milioni di dollari;

che le difficoltà dell'istituto scolastico a far fronte ai propri impegni furono subito chiare per cui si resero necessari nuovi, irrituali interventi dei Ministri degli affari esteri Emilio Colombo prima (8 gennaio 1993) e poi Beniamino Andreatta (3 marzo 1994) con i quali si chiedeva alle banche di rinunciare ai loro crediti;

che gli istituti di credito non furono insensibili al grido di dolore dei Ministri democratici e deliberarono l'azzeramento della metà dei loro crediti, ristrutturando la rimanente parte;

che, nonostante il Governo italiano (ministro Dini) mettesse a disposizione della «Scuola d'Italia Guglielmo Marconi» di New York a titolo gratuito tre insegnanti ed il preside, le difficoltà economiche permasero e si sono aggravate tanto da costringere, lo scorso 30 giugno 1999, il ministro plenipotenziario Facco Bonetti degli affari esteri a scri-

vere alle banche una nuova nota per chiedere la «remissione del credito vantato nei confronti della scuola»,

si chiede di sapere, se il Ministro del tesoro non ritenga di intervenire presso la Banca d'Italia per affrancare le banche coinvolte in questa vicenda dal potere di suggestione dei Ministri degli affari esteri costringendole, a garanzia del mercato, degli azionisti e dei depositanti, a tutelare efficacemente tutte le ragioni del loro credito.

Si chiede altresì di sapere dal Ministro degli affari esteri se risulti che il corpo docente inviato a New York sia pagato dai contribuenti italiani, se si ritenga ortodosso l'intervento del Ministro stesso e quello del suo Sottosegretario destinato a danneggiare i bilanci di aziende quotate in borsa nonchè, infine, quali siano le vere ragioni sottostanti a tanto interesse verso una oscura scuola.

(4-16657)

(7 ottobre 1999)

RISPOSTA. – La «Scuola d'Italia G. Marconi» è legalmente riconosciuta dal Ministero della pubblica istruzione e dal consiglio di amministrazione dell'Università dello Stato di New York ed è autorizzata a rilasciare diplomi scolastici validi in Italia e negli Stati Uniti. Grazie agli *standard* educativi di rilevante qualità ed alla valenza del *curriculum* bilingue e biculturale, unico in Nord America, la «Scuola d'Italia» è stata accettata quale membro della «New York State Association of Independent Schools», la più prestigiosa associazione educativa e culturale dello Stato, alla quale appartengono le più rinomate scuole private che operano nel territorio.

Il rilancio della «Scuola italiana G. Marconi» a New York era stato programmato nel 1990 nel quadro di un piano di potenziamento della presenza culturale italiana nella città di New York, che prevedeva contestualmente anche l'istituzione dell'Accademia d'Italia presso la Columbia University. Tale piano era stato fortemente incoraggiato dalle autorità accademiche e scolastiche italo-americane di quell'area.

Si riteneva che il salto di qualità perseguito per la scuola italiana dovesse passare attraverso la ristrutturazione del *curriculum* di studi e la sperimentazione di un programma bilingue e biculturale riconosciuto in loco per l'accesso alle università locali. Era d'altra parte indispensabile trovare anche una sede più idonea, in sostituzione di quella offerta da alcune aule di un istituto di religiosi, e destinata non più solo agli italiani temporaneamente residenti, ma anche agli italo-americani ed agli americani.

L'obiettivo fissato non era certamente facile da raggiungere in un paese con un'offerta scolastico-culturale fortemente competitiva e, pertanto, richiedeva pluralità di risorse e di interventi. Si è realizzato, in effetti, un concorso di forze che ha visto, oltre all'impegno dei gestori della scuola – un'associazione di personalità del campo della cultura e della imprenditoria italo-americana – il sostegno anche delle amministra-

zioni italiane interessate (assistenza tecnico-didattica e contributi per il funzionamento), nonché di banche e società italiane che operavano in quella sede.

Allo stato attuale si può certamente dire che l'obiettivo del rilancio è stato raggiunto, che l'istituzione scolastica dispone di una sede adeguata alle sue esigenze e che essa è apprezzata da numerose personalità italo-americane e dalle autorità di New York. In particolare è riconosciuta ed apprezzata negli ambienti locali l'impostazione didattica e culturale della scuola, mentre le sue potenzialità, opportunamente valorizzate, potrebbero avere un ruolo significativo per la diffusione della lingua e della cultura italiana negli Stati Uniti.

A questo riguardo merita di essere sottolineato che la Scuola è riuscita ad aumentare del 30 per cento il numero degli alunni a partire dal corrente anno scolastico e che può contare sulla frequenza di alunni americani nella misura del 49 per cento degli iscritti.

Resta tuttavia da risolvere il problema della perdurante situazione debitoria della Scuola nei confronti di alcune banche e società, che condiziona fortemente i suoi piani di sviluppo.

Si è pertanto presa l'iniziativa di sondare la disponibilità dei creditori di rimettere, ovviamente in piena autonomia di decisione, tutto o parte del debito, come già parzialmente avvenuto in passato, tenuto conto dell'utile ritorno di immagine per le predette società e della convenienza degli investimenti nel settore della cultura, per giunta colà incentivati anche da agevolazioni fiscali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(19 aprile 2000)

GAMBINI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la sede di Rimini dell'INPS ha avanzato nei mesi passati numerosi ricorsi (circa 200) avverso la decisione della commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia-Romagna di iscrivere all'albo delle imprese artigiane per l'attività di «bagnino - fornitura di servizi e attrezzature da spiaggia» gli imprenditori balneari che ne hanno fatto richiesta;

che il tribunale di Bologna ha sempre respinto con giurisprudenza costante e uniformemente motivata già ben 98 ricorsi avanzati dall'INPS;

che il perdurare di questo contenzioso, visto l'orientamento ormai consolidato dalle sentenze citate, genera disagio e legittima protesta tra gli operatori, anche in virtù delle ingenti spese legali sostenute che vengono addebitate direttamente alla regione;

che appare incomprensibile l'insistenza dell'Istituto visto che esso riceve i medesimi contributi dagli operatori balneari sia che essi sia-

no considerati artigiani, sia che essi siano considerati commercianti, mentre l'eventuale prevalere della tesi INPS avrebbe prodotto un grave danno per gli operatori, in quanto sarebbero stati considerati indebitamente versati i contributi degli anni passati, con il rischio di far loro perdere la pensione maturata;

che, in ogni caos, il contenzioso il cui esito è ormai scontato rappresenta comunque un onere che viene assunto in modo, a questo punto, del tutto gratuito da parte dell'INPS,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda intraprendere per far cessare l'inutile contenzioso, lo sperpero di risorse pubbliche da esso generato e la tensione che ne consegue per la categoria interessata.

(4-14280)

(25 febbraio 1999)

GAMBINI, PIZZINATO, PELELLA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che in data 25 febbraio 1999 lo scrivente senatore Gambini ha rivolto al Ministro in indirizzo un'interrogazione sull'incomprensibile contenzioso aperto dalla sede riminese dell'INPS nei confronti della commissione regionale dell'artigianato dell'Emilia-Romagna, senza ancora ricevere alcuna risposta;

che il contenzioso in questione nasce dalla decisione di quella commissione di iscrivere all'albo delle imprese artigiane circa 200 imprese per l'attività di «bagnino-fornitore di servizi ed attrezzature di spiaggia»;

che il tribunale di Bologna ha respinto con giurisprudenza costante ed uniformemente motivata tutti i ricorsi avanzati; all'epoca dell'interrogazione si trattava di 98 giudizi di primo grado, oggi si è a ben 184 in primo grado e 22 in corte d'appello;

che tutto ciò ha provocato un ingiustificabile sperpero di danaro e di risorse pubbliche da parte dell'INPS e della regione Emilia-Romagna ed ha creato un del tutto immotivato, quanto artificioso, stato di tensione con la categoria interessata;

che, anche nell'ipotesi, ormai del tutto smentita dalle sentenze del tribunale di Bologna, di una qualche fondatezza della posizione dell'INPS di Rimini, non si avrebbe nessun vantaggio finanziario per l'INPS, in quanto i contributi da incassare sono i medesimi sia che gli operatori vengano inquadrati nel commercio sia che lo siano nell'artigianato;

che risulta, nonostante gli esiti giudiziari chiarissimi finora acquisiti, che l'intendimento dell'INPS sia quello di ricorrere in Cassazione, aggravando ulteriormente la legittima protesta degli operatori e l'insostenibile spreco di risorse;

che detto comportamento appare assolutamente incomprensibile e dà luogo alle più strane interpretazioni e sospetti,

si chiede di conoscere:

quali ragioni abbiano motivato e motivino l'iniziativa dell'INPS di Rimini che non può essere stata certo intrapresa sotto l'esclusiva responsabilità di questo ufficio;

quali costi siano stati fino ad ora inutilmente sostenuti per tenere in piedi l'improbabile contenzioso con gli operatori di spiaggia riminesi;

se le cause siano state sostenute dagli uffici legali dell'INPS o affidati a studi legali esterni;

qualora i fatti sopra indicati avessero riscontro, se non si ritenga di segnalare l'accaduto alla Corte dei conti.

(4-16090)

(29 luglio 1999)

RISPOSTA. (*) – Con riferimento alle interrogazioni indicate in oggetto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato quanto segue.

Gli esercenti attività di gestione degli stabilimenti balneari sono stati sempre classificati dall'Istituto nel ramo commercio, ora settore terziario, per i suddetti motivi:

l'articolo 29 della legge n. 160 del 1975 annovera i gestori di stabilimenti balneari tra i destinatari dell'iscrizione obbligatoria agli elenchi IVS-COMM;

i gestori debbono chiedere la licenza di pubblico esercizio in base all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che disciplina i pubblici esercizi ai quali l'articolo 3 della legge n. 443 del 1985 (legge-quadro sull'artigianato) esclude espressamente possa riconoscersi natura artigiana;

l'attività in concreto svolta che – pur includendo anche attività di servizi quali la sorveglianza dell'incolumità delle persone e la pulizia degli arenili – consiste nell'attività di noleggio di attrezzature da spiaggia, quali sdraie, ombrelloni, eccetera, attività di noleggio parimenti esclusa dal riconoscimento della natura artigiana in forza del succitato articolo 3 della legge n. 443 del 1985.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 63 del 1993, che statuisce il carattere vincolante – ai fini previdenziali – dell'iscrizione delle aziende all'albo delle imprese artigiane (iscrizione che l'INPS può solo impugnare prima in via amministrativa e successivamente in via giurisdizionale, come stabilito dell'articolo 7 della legge n. 443 del 1985) i gestori di stabilimenti balneari dell'Emilia-Romagna (in particolare il problema ha riguardato la sede di Rimini), già iscritti da anni alla gestione commercianti INPS, hanno esibito alla sede dell'Istituto l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e sono state classificate nel

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

corrispondente settore, peraltro con immediata impugnativa, da parte della stessa sede, dell'iscrizione stessa.

I giudicati formatisi, che hanno visto soccombente l'INPS ed accolti i ricorsi dei soggetti interessati alla classificazione nel settore artigiano, sono stati applicati nei confronti dei casi dedotti in giudizio ma non estesi alle situazioni similari.

L'Istituto ha proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione della corte d'appello di Bologna ed intende ricorrere alla Suprema Corte anche avverso le altre decisioni dei giudici di appello.

Si fa presente, poi, che dagli accertamenti effettuati dalla direzione regionale del lavoro di Bologna è emerso che il contenzioso giudiziario, in tutte le fasi sperimentali, è stato interamente effettuato dagli uffici legali dell'INPS di Rimini e Bologna e che nessun ricorso a studi legali esterni all'Istituto è stato posto in essere.

Conseguentemente non è possibile quantificare il costo delle prestazioni lavorative svolte dagli avvocati dell'Istituto, peraltro da comprendere nella retribuzione mensile loro corrisposta dall'Istituto stesso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(26 aprile 2000)

LA LOGGIA, PIANETTA, PORCARI, VEGAS, BETTAMIO, MAGGIORE, CONTESTABILE, MANCA, FIRRARELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che l'agenzia vaticana Fides ha denunciato «pesanti persecuzioni» contro i cattolici della diocesi vietnamita di Hung Hoa, a nord del paese;

che nel corso di perquisizioni sono state sequestrate bibbie, libri di preghiere, immagini sacre;

che i cattolici della diocesi hanno scritto al governo chiedendo la libertà di praticare la loro religione, come garantito dalla Costituzione vietnamita;

che i princìpi di libertà non possono far parte solo del codice genetico del vecchio continente ma debbono costituire un patrimonio universale,

gli interroganti chiedono di sapere quali siano gli intendimenti del Governo su tale questione e se non sia il caso di rivedere i rapporti diplomatici bilaterali alla luce delle ripetute violazioni dei princìpi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite.

(4-18615)

(15 marzo 2000)

RISPOSTA. – Le informazioni in nostro possesso confermano che in Vietnam esistono tuttora numerose restrizioni e controlli all'operato delle organizzazioni religiose: al cittadino comune sembra garantito uno spazio, sicuramente maggiore che in passato, per seguire il proprio culto, ma per celebrare eventi religiosi fuori del normale calendario liturgico, aprire o gestire scuole o seminari religiosi è necessario ottenere l'autorizzazione governativa.

Tali norme, interpretate con un certo rigore nel nord e con maggiore elasticità a sud, sono applicate indistintamente a tutte le confessioni.

Allo stesso tempo, occorre segnalare il complessivo miglioramento e ampliamento delle libertà religiose che ha determinato anche un incremento nel numero dei fedeli. L'adesione ad una determinata confessione non crea svantaggi nella vita civile e nelle relazioni di lavoro, anche se è di probabile ostacolo alla progressione in carriera nei settori politico e militare. Inoltre, negli ultimi due anni è stato permesso lo svolgimento di manifestazioni religiose di massa, quali le celebrazioni mariane di La Vang nel 1998 e nel 1999 e, in due occasioni, le feste di una setta buddista, la Hoa Hao.

In questo contesto, il Parlamento è impegnato in un disegno di legge, la cui approvazione non è prevedibile prima del 2001, volto ad ampliare in senso più liberale gli spazi per le attività religiose.

Per quanto riguarda specificatamente i cattolici, poco meno del 10 per cento della popolazione complessiva, concentrati soprattutto a sud, essi sembrano oggetto delle maggiori aperture da parte delle autorità.

Il governo vietnamita sembra aver allentato la sua iniziale impostazione, analoga a quella tuttora seguita in Cina, di mantenere uno stretto controllo sulla gerarchia, rimuovendo la prescrizione che il clero appartenesse alla governativa Associazione patriottica cattolica. Come risultato, solo una parte limitata del clero cattolico appartiene a tale Associazione. Sono anche in corso contatti tra il Vaticano e le autorità vietnamite. Nel marzo 1999 è avvenuta la prima visita di un alto esponente del Vaticano per discutere della possibilità di stabilire formali relazioni diplomatiche. È in programma una seconda visita, probabilmente dopo le celebrazioni per l'unità del paese in aprile.

In questo quadro, pur in presenza tuttora di numerose zone d'ombra nella politica religiosa delle autorità vietnamite, si auspica possa proseguire il cammino delle riforme, incoraggiato anche dall'azione continua di sensibilizzazione intrapresa da tempo dall'Italia sulla tematica dei diritti umani.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

PALUMBO

(18 maggio 2000)

LAVAGNINI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che presso la chiesa di Santa Maria Immacolata e San Giovanni Berchmans in Roma è in corso d'opera il consolidamento della torre campanaria a cura del Ministero per i beni culturali, secondo quanto stabilito dalla Soprintendenza di Roma con perizia del 15 luglio 1993, n. 70;

che tale edificio, completato nel 1929, viene definito nella suddetta perizia «complesso monumentale di notevole interesse storico e artistico», ritenendo la Soprintendenza di dover provvedere direttamente in virtù dell'articolo 3 della legge 14 marzo 1958, n. 292;

che l'*iter* burocratico finalizzato all'ottenimento di un intervento da parte delle competenti autorità in materia di salvaguardia del patrimonio storico e architettonico nazionale è stato istruito nell'aprile del 1990, a seguito di apposito accesso tecnico che definì lo stato di pericolosità della torre campanaria, cui seguì urgente istanza alla Soprintendenza di Roma;

che nel luglio 1990 la Direzione generale del Ministero per i beni culturali ha sollecitato la Soprintendenza di Roma ad inviare *in loco* un proprio tecnico per visionare lo stato di fatto e gli eventuali interventi di consolidamento e di restauro necessari;

che dopo quasi due anni, nel febbraio 1992, in assenza di risposte da parte del Ministero per i beni culturali, concretamente rivolte alla soluzione del problema, l'allora parroco ha riproposto d'urgenza un intervento di restauro, alla luce della perdurante e, invero, aggravata situazione di pericolosità;

che solo nel 1993 il Ministero per i beni culturali ha deciso di finanziare l'opera necessaria, i cui lavori non sono stati portati a termine per l'esaurimento dei fondi stanziati, evidentemente non adeguatamente congrui, anche in conseguenza dell'ingente spesa per l'enorme impalcatura che avvolge la torre campanaria;

che il 2 ottobre 1996 l'allora parroco ha chiesto il rifinanziamento dell'opera in questione per il proseguimento degli interventi tecnici fino all'ultimazione dei lavori necessari;

che nel dicembre 1997 si ha notizia dal Ministero per i beni culturali di un nuovo stanziamento di fondi;

che, dopo una lunga pausa da parte della Soprintendenza di Roma, nel febbraio 1999 è stato riaperto il cantiere ed i lavori della cella campanaria vengono completati, con il conseguente ennesimo esaurimento fondi, restando in attesa della ripresa e del completamento definitivi;

che il 18 novembre 1999 l'architetto Anselmi della ditta Perforesine srl di Roma, incaricata dell'esecuzione dei lavori, ha annunciato all'attuale parroco di avere ricevuto disposizione dalla Soprintendenza di Roma di togliere il cantiere, smantellando anche l'imponente impalcatura necessaria per il prosieguo dei lavori, nonostante le opere di consolidamento e di restauro siano state realizzate per non oltre la metà, poichè si ritiene di non dover procedere oltre;

che le parti in cemento della torre campanaria, visibilmente fatiscenti, stanno lentamente continuando a cedere nelle parti su cui non si è ancora intervenuto, mettendo a repentaglio l'incolumità pubblica ed obbligando l'attuale parroco a disporre un nuovo transennamento dell'area a rischio;

che, quale ultima conseguenza di ciò, la relativa tassa per l'occupazione di suolo pubblico graverà sulla parrocchia per un tempo ad oggi indefinibile, dopo nove anni di grandi pause e di brevi interventi da parte della Soprintendenza di Roma;

che la chiesa di Santa Maria Immacolata e San Giovanni Berchmans, nello storico quartiere romano di San Lorenzo, è ubicata nei pressi dell'omonima Basilica, posta su uno degli itinerari del Grande Giubileo del 2000,

si chiede di sapere: quali iniziative si intenda porre in essere al fine di sollecitare l'ultimazione dei lavori di consolidamento e di restauro della torre campanaria presso la chiesa di Santa Maria Immacolata e San Giovanni Berchmans in Roma.

(4-17361)

(30 novembre 1999)

RISPOSTA. – A seguito dell'interrogazione parlamentare in oggetto è stata interpellata la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma che ha comunicato di aver ultimato, con le risorse economiche disponibili, i lavori di restauro e consolidamento della zona sommitale e della prima e seconda cella della torre campanaria della chiesa in questione, tesi a scongiurare pericoli per la pubblica incolumità.

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

(11 maggio 2000)

MACERATINI, SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che da diversi mesi la cittadina italiana Teresa Quici appare vittima di un'inspiegabile opera di persecuzione da parte del governo della Romania;

che, infatti, il marito della Quici, Doureid Matar di origini libanesi ma cittadino italiano, è stato espulso nel giugno del 1999 da Bucarest e uguale provvedimento è stato assunto qualche settimana dopo nei confronti della moglie Teresa Quici, accusata di essere un agente segreto degli Hezbollah;

che le accuse nei confronti della coppia appaiono sicuramente inverosimili ma che le autorità diplomatiche italiane in Romania non hanno svolto sinora nessuna concreta attività di difesa della coppia di cittadini italiani Matar-Quici e non hanno provveduto a tutelarne i beni

rimasti in Romania, dove, peraltro, i coniugi in questione erano rimasti senza problemi per oltre sette anni,

si chiede di conoscere:

quali siano le notizie concretamente in possesso del Governo italiano sulla fondatezza delle accuse che vengono mosse ai coniugi Matar e Quici e quali attività il Governo italiano abbia svolto per accertare la verità dei fatti e per difendere gli interessi di questi cittadini;

cosa il Governo italiano intenda fare nel prossimo futuro per accertare se le accuse nei confronti dei predetti coniugi siano fondate e, in caso contrario, per restituire a questa famiglia la tranquillità e i diritti che le sono stati inspiegabilmente negati dalle autorità rumene.

(4-18476)

(7 marzo 2000)

RISPOSTA. – Il caso dei connazionali Matar Doureid e Teresa Quici, che continua ad essere seguito con la massima attenzione per il tramite dell'ambasciata d'Italia a Bucarest, è ben noto al Ministero degli affari esteri.

Nel mese di giugno 1999 le autorità romene hanno vietato al cittadino italiano Doureid Matar ed a sua moglie Teresa Quici il soggiorno in Romania accusandoli di aver esercitato attività economica illegale, nonché di spionaggio e attività eversiva (a favore del paritto Hezbollah). Va peraltro precisato che solamente nei confronti del signor Matar, che in giugno si trovava in Romania, è stato emesso un provvedimento di espulsione, mentre nei confronti della moglie, al momento residente in Italia, risulta esserci solo un diniego di ingresso nel territorio romeno.

Il Ministero degli affari esteri si è attivato non appena informato dalla signora Quici del provvedimento di espulsione preso nei confronti del marito.

Al signor Matar è stato immediatamente suggerito il nominativo del legale di fiducia dell'ambasciata d'Italia, ma il connazionale ha preferito avvalersi di un legale di sua conoscenza. Con quest'ultimo l'ambasciata si tiene in regolare contatto.

Il signor Matar ha presentato ricorso contro il provvedimento di espulsione alla competente corte d'appello amministrativa di Bucarest. Il citato tribunale ha respinto il ricorso nel novembre 1999, dichiarandosi incompetente a decidere su un provvedimento di espulsione «motivato da ragioni di sicurezza interna dello Stato». La famiglia Matar ha immeditamente interposto appello alla Corte Suprema.

Il difensore dei connazionali ha precisato che sarà probabilmente necessario attendere il mese di giugno 2000 per la prima udienza ed in tale occasione egli intende contestare la motivazione del provvedimento di espulsione.

Il Ministero degli affari esteri continuerà naturalmente a seguire la vicenda con la dovuta attenzione, verificando altresì presso le competenti autorità se non si possa trattare di un caso di omonimia. Sono state

inoltre fornite precise istruzioni all'ambasciata a Bucarest di mantenersi in stretto contatto con il legale dei coniugi Matar e con le autorità romene competenti.

Eventuali ulteriori interventi diplomatici in favore dei connazionali potranno essere svolti a conclusione dell'*iter* giudiziario, per evitare che essi siano interpretati dalle autorità romene come una indebita ingerenza, costituendo una violazione dell'autonomia di quella magistratura. Si rammenta, a quest'ultimo proposito, che la regolamentazione del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale costituisce una prerogativa sovrana degli Stati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(19 aprile 2000)

MANCONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che le associazioni e le comunità di ricerca etica-spirituale da molti anni chiedono normative adeguate alle loro specifiche realtà, così da consentire maggiore trasparenza alle attività svolte e il loro riconoscimento civile;

che a tale fine hanno presentato al Governo Prodi un primo documento recante proposte di emendamenti alla legge sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (20 giugno 1997); un successivo documento alla Commissione bicamerale dei Trenta (riforma fiscale) per il parere sulle ONLUS (luglio 1997), una richiesta scritta al Governo per il riconoscimento della specificità delle associazioni-comunità di ricerca etica-spirituale all'interno della legge sulle ONLUS (ottobre 1997);

che a tali proposte il Governo Prodi ha più volte dato assicurazioni di attenzione, anche scritte;

che nell'audizione del Ministro per la solidarietà sociale sui recenti sviluppi dell'associazionismo in Italia e in Europa, Commissioni riunite affari costituzionali (I) –Unione europea (XVI), presente il Ministro dell'interno, veniva posto il tema delle associazioni di ricerca etica-spirituale (seduta del 20 gennaio 1998);

che in un convegno dal titolo «Nuovi soggetti sociali e diritti di cittadinanza», l'associazione Conacreis (Coordinamento nazionale associazioni e comunità di ricerca etica-interiore-spirituale) rilevava la volontà politica del Ministro per la solidarietà sociale di accogliere le proprie istanze, nonchè la proposta di una indagine sociologica conoscitiva delle realtà di ricerca etica e spirituale italiana;

che il 27 gennaio 1999 il Ministro stesso annunciava l'avvio dell'indagine sociologica conoscitiva e, in quella sede, il presidente del Conacreis invitava le associazioni a collaborare;

che il 3 settembre 1999 i carabinieri della stazione di Castellamonte (Torino) convocavano i rappresentanti della Federazione di comunità di Damanhur perché fornissero dati specifici sul numero di residenti e di simpatizzanti nei comuni di loro competenza;

che nel corso del colloquio, durato circa due ore, i carabinieri avrebbero indicato come causa della convocazione il rapporto del Conacreis con il Governo;

che in quella sede venivano forniti tutti i dati richiesti;

che il 29 settembre 1999 a Baldissero Canavese (Torino) i carabinieri richiedevano al sindaco del comune un dettagliato elenco (nomi, residenza, stato civile, stato di famiglia, professione, soprannome) degli aderenti alla comunità di Damanhur, residenti nel suo comune; inoltre analoga indagine veniva preannunciata nei comuni limitrofi,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto avvenuto e quali ne siano le ragioni;

se sia a conoscenza di episodi analoghi verificatisi in altre località e nei confronti di altre associazioni aderenti al Conacreis o di altri soggetti;

se non ritenga tutto ciò gravemente lesivo delle fondamentali libertà costituzionali;

se non ritenga del tutto ingiustificato un simile atteggiamento, tenuto conto che il Conacreis da anni. per sua unilaterale iniziativa, chiede allo Stato e al Governo che venga riconosciuta l'identità civile a tutte le associazioni e le comunità di ricerca etica-spirituale;

se il Governo non ritenga necessario fermare quella che appare come una vera e propria «schedatura»;

se non ritenga che occorra procedere a un rapido riconoscimento civile delle associazioni e delle comunità che hanno natura e finalità di grande interesse culturale, civile ed economico, tenuto conto anche che la ricerca etica-spirituale è in forte espansione, come rileva anche il rapporto «Italia 1999» dell'Eurispes.

(4-16960)

(3 novembre 1999)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto ispettivo in oggetto, si rappresenta di aver già dato risposta ad identico quesito l'11 novembre 1999 nell'Aula della Camera, relativamente all'interpellanza 2-02025 degli onorevoli Paissan e De Benetti.

Il Minisro per la solidarietà sociale

TURCO

(3 maggio 1999)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che è in corso di esame al Consiglio di Stato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni per l'applicazione dell'articolo 8, comma 10, lettera *c),* della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

che il suddetto articolo 8, comma 10, lettera *c),* prevede, per le zone montane, la Sardegna e le isole minori, un beneficio per il GPL uso riscaldamento «anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate»;

che il suddetto schema di decreto riconosce tale beneficio al GPL soltanto se distribuito attraverso reti canalizzate, in contrasto con quanto previsto dal citato articolo 8;

considerato che la suddetta interpretazione restrittiva della citata disposizione crea una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini allacciati alla rete e quelli che, nello stesso comune, debbono utilizzare il GPL in altre forme distributive, non avendo la possibilità di allacciarsi alla rete stessa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessaria una correzione dello schema di regolamento, affinchè il beneficio, previsto per le zone montane, la Sardegna e le isole minori, venga riconosciuto al GPL in quanto tale ed a prescindere, quindi, dalle modalità di distribuzione, in linea con quanto previsto nell'articolo 8, comma 10, lettera *c)*

(4-19124)

(4 maggio 2000)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti lamentano che il regolamento recante norme per la riduzione, nelle zone montane, la Sardegna e le isole minori, del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto abbia limitato l'applicazione del beneficio, per quanto concerne il GPL, al prodotto movimentato attraverso reti canalizzate, determinando, in tal modo, una disparità di trattamento fra i cittadini allacciati alla rete e quelli che utilizzano altre forme distributive. Tale interpretazione sarebbe in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c),* della legge n. 448 del 1998 (collegata alla legge finanziaria per il 1999), che prevede l'agevolazione per il GPL ad uso riscaldamento «anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate».

Come è noto, la legge collegata alla legge finanziaria per il 1999 (legge n. 448 del 1998), all'articolo 8, dispone la tassazione sulle emissioni di anidride carbonica (cosiddetta «carbon tax»). La medesima disposizione, nel disciplinare le misure compensative per i maggiori oneri derivanti dall'introduzione del predetto tributo, prevede, tra l'altro, la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto impiegati nei comuni espressamente indicati, da adottarsi

mediante apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361.

In merito alla specifica problematica sollevata nella interrogazione, il Dipartimento delle dogane ha preliminarmente rilevato che la parola «anche», che figura nel testo del suindicato articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge n. 448 del 1998, è volta ad estendere il beneficio, oltre che alle reti alimentate con GPL tal quale, pure alle reti alimentate con GPL miscelato ad aria.

Tale questione, inoltre, ha formato oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato, in sede di richiesta del prescritto parere sullo schema del predetto regolamento. In tale occasione, infatti, l'amministrazione finanziaria ha prospettato le ragioni che hanno impedito l'adesione alle raccomandazioni espresse dalla Conferenza Stato-regioni in ordine alla possibilità di estendere l'agevolazione di che trattasi anche agli utilizzatori in forma non canalizzata ed a quelli residenti in zone non servite da rete di metanizzazione sebbene situati all'interno dei comuni metanizzati.

In proposito, il Consiglio di Stato, con parere reso dall'adunanza dell'8 febbraio 1999 (n. 21/99), nel rilevare che «la fonte regolamentare non può derogare alle prescrizioni ed ai criteri fissati dalla norma primaria, la quale, nella specie, parla espressamente esclusivamente di comuni e di reti canalizzate» (articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge n. 448 del 1998), ha ritenuto non accoglibili le osservazioni della predetta Conferenza. Ciò proprio in considerazione del chiaro ed inequivoco testo «della norma primaria, che non tollera tra l'altro interpretazioni estensive in relazione al suo carattere derogatorio e perciò eccezionale».

Pertanto, le disposizioni recate dal regolamento in parola (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1999) devono ritenersi pienamente conformi al dettato dell'allora vigente articolo 8, comma 10, lettera *c),* della legge n. 448 del 1998.

Tuttavia, come è noto, l'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) ha riformulato il beneficio di che trattasi ampliandone la portata applicativa con efficacia dalla data di entrata in vigore del prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che (ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 448 del 1998) stabilirà la nuova misura delle aliquote delle accise.

In particolare, relativamente all'ambito oggettivo della misura agevolativa, la predetta disposizione ha esteso la riduzione di costo prevista per il GPL anche ai quantitativi di tale prodotto destinati al rifornimento di serbatoi fissi. Il beneficio, quindi, comprenderà anche il GPL da riscaldamento destinato a rifornire i cosiddetti «serbatoietti» installati presso le utenze.

Tenuto conto, infine, che, allorquando entrerà in vigore, la nuova disciplina retroagirà a decorrere dal 1999, è garantita comunque agli utilizzatori di GPL da riscaldamento, titolari di impianti ubicati nei territori

legislativamente predeterminati, la possibilità di recuperare il beneficio afferente i prodotti impiegati nel periodo considerato.

Il Minisro delle finanze
DEL TURCO

(4 maggio 2000)

MORO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'Associazione delle piccole industrie di Udine ha segnalato che nel Triveneto (Friuli, Trentino e Veneto) si sono verificati numerosi furti di prodotti distillati soggetti ad accisa;

che negli ultimi tempi tale attività criminosa ha assunto un incremento preoccupante sia per quanto riguarda il numero che la quantità di prodotto sottratto;

che l'intensificarsi di tali azioni mirate nella maggior parte dei casi alla grappa o all'alcol stoccato é all'origine di forti apprensioni da parte dei produttori per due ordini di motivazioni: il danno economico per la perdita del prodotto e per l'aggiuntiva penalizzazione posta dalla legislazione italiana che impone alle imprese il pagamento dell'accisa sul prodotto così sottratto;

che il distillato o l'alcol stoccato nei depositi fiscali delle distillerie (ex magazzini fiduciari di fabbrica) gode del regime di sospensione d'imposta in quanto il pagamento dell'accisa avviene solo dopo che il prodotto viene prelevato per essere immesso al consumo nel territorio dello Stato;

che tale disposizione é contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che però prevede il pagamento dell'accisa anche in presenza di svincolo irregolare facendo rientrare in tale ipotesi anche il furto;

che la norma contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 prevede l'esenzione dell'imposta solo nei casi di perdita o di distruzione;

che per i furti dei grossi quantitativi da una distilleria le organizzazioni criminali devono poter disporre di una organizzazione non indifferente; si pensi solo agli automezzi per il trasporto, alla falsificazione dei documenti che, comunque, viene compensata dai vantaggi economici che se ne possono trarre anche per la diversa incidenza sull'accisa che in Italia ammonta a lire 12,500 al litro anidro ma che nei paesi dell'Europa settentrionale oscilla tra le circa 71.500 della Danimarca alle 153.000 della Norvegia;

che, in pratica, il furto di 30.000 litri idrati di grappa, corrispondenti a 23.400 litri anidri al 78 per cento di alcool in volume comportano le seguenti conseguenze:

per le aziende che subiscono il furto la perdita del prodotto valutato in circa 120 milioni cui vanno aggiunti 292 milioni di accise quindi oltre 400 milioni di danno;

per l'organizzazione criminale che immette il prodotto nel mercato clandestino per esempio della Danimarca, con una accisa calcolata nella metà di quella ufficiale (76,500 lire al litro anidro), il ricavo é dell'ordine di lire 1.790.000.000 oltre che il valore della merce di 120 milioni, il che comporta un ricavo totale di quasi 2 miliardi;

che tale fenomeno ha indotto le compagnie di assicurazione a non prendere in considerazione l'assunzione di tali rischi e quando lo fanno richiedono premi elevatissimi determinando costi aggiuntivi per le aziende interessate;

che i distillatori, per limitare il rischio derivante dallo stoccaggio del prodotto, sono costretti a limitare l'acquisizione delle materie prime dai viticoltori (vinacce ed altri sottoprodotti della vinificazione), determinando dei contraccolpi anche per il mondo agricolo sin dalla prossima campagna autunnale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga iniquo ed ingiusto che chi ha subito un furto debba poi essere chiamato a pagare l'imposta di fabbricazione per una merce che non è stata immessa sul mercato per la vendita;

se non sia il caso di provvedere alla modifica del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concedendo la sospensione a tempo indeterminato della riscossione dell'accisa dal momento in cui é stata accertata la sottrazione per furto in analogia a quanto già prevede la legge in caso di furto di veicoli, ai fini del pagamento della tassa di possesso (legge 28 febbraio 1983, n. 53, articolo 5, comma 36);

se corrisponda al vero che le indagini portano sempre ad una destinazione della merce rubata in Puglia e specificatamente a Cerignola (Foggia);

se vi siano elementi tali da poter pensare ad una organizzazione che abbia ramificazione nel Nord Europa e nei paesi dell'Est dove é possibile ottenere i maggiori vantaggi da un commercio illegale dei prodotti;

quale sia lo stato delle indagini, anche in relazione alla individuazione delle organizzazioni criminali.

(4-15951)

(21 luglio 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha posto in evidenza la questione concernente il furto di grappa subìto da alcuni produttori del Triveneto costretti al pagamento delle corrispondenti imposte di fabbricazione, nonostante la perdita del prodotto.

In relazione a ciò l'onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare, modificando l'attuale normativa, al fine di dare adeguate soluzioni al problema evidenziato.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle dogane, nel rilevare in via preliminare che, negli ultimi anni e soprattutto in alcune regioni,

è sorto e si è intensificato il fenomeno dei furti di alcole presso distillerie ed altri magazzini fiscali, ha evidenziato una carenza dei sistemi di protezione e vigilanza da parte dei depositari che hanno l'esclusiva responsabilità della custodia del prodotto. Infatti, a seguito delle indagini effettuate, si è potuto constatare che anche presso la società di che trattasi non sono stati posti in essere sistemi di protezione e di vigilanza adeguati a tutelare il prodotto custodito, né si è provveduto, pur essendo a conoscenza dell'intensificarsi del fenomeno di furti di alcole presso distillerie ed altri magazzini fiscali, al loro potenziamento attraverso l'utilizzo di moderne apparecchiature e sistemi antifurto sofisticati, con collegamento con le centrali operative della pubblica sicurezza e dei comandi dell'Arma dei carabinieri.

Ciò posto, per quanto concerne l'obbligo del pagamento dell'accisa afferente il prodotto oggetto di furto, il medesimo Dipartimento ha precisato che il quadro giuridico di riferimento è costituito dal decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 che recepisce la direttiva comunitaria n. 92/12/CEE del 25 febbraio 1992.

Tale direttiva, infatti, stabilisce (articolo 14, paragrafo 1), in relazione alle perdite di prodotti soggetti ad accisa verificatesi in regime di imposta sospesa, che debba essere concesso l'abbuono dell'imposta stessa qualora tali perdite possano imputarsi a caso fortuito o forza maggiore. Tale indicazione trova recepimento nell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 che, regolamentando gli abbuoni di imposta per perdite e cali, stabilisce parimenti la necessità della sussistenza della forza maggiore, del caso fortuito, ovvero della colpa non grave del soggetto passivo, quali condizioni necessarie per la concessione del beneficio in questione.

Pertanto, ha sottolineato il Dipartimento delle dogane, la possibilità di contemperare il furto di prodotti alcolici in regime di accisa sospesa quale causa di forza maggiore risulta in contrasto con l'articolo 22-*ter* del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, che costituisce interpretazione autentica del concetto di «perdita» (articolo 37 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 42), la quale va intesa nel significato di «dispersione» e non come «sottrazione della disponibilità» del prodotto.

Secondo questa interpretazione, perciò, il furto non può essere considerato causa causa di abbuono dell'imposta gravante su prodotti oggetto del furto stesso, in quanto la relativa fattispecie non può essere compresa nella nozione di perdita.

Va aggiunto, peraltro, che anche in materia di imposta sul valore aggiunto la disciplina che il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, detta per le presunzioni di cessione e di acquisto di beni o di prodotti è del tutto analoga a quella stabilita dal predetto testo unico sulle accise (decreto legislativo n. 504 del 1995) per le presunzioni di immissione in consumo del prodotto. Infatti, l'articolo 2, comma 3, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 441

fa riferimento alla perdita di beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto.

Tale orientamento interpretativo, inoltre, ha trovato piena conferma da parte della Commissione dell'Unione europea, che, dopo aver constatato che le amministrazioni di alcuni Stati membri erano orientate verso una posizione che prendesse in considerazione anche eventuali elementi in grado di attenuare la responsabilità fiscale gravante sull'operatore derubato, ha ribadito l'assoluta incompatibilità tra una tale possibile agevolazione ed il dettato delle norme comunitarie.

Peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 337 del 31 marzo 1988, ha avuto occasione di confermare la legittimità di detta interpretazione, in quanto, mentre la distruzione o il completo deterioramento dei beni impediscono il sorgere dell'obbligazione tributaria, la perdita della soggettiva disponibilità, come appunto avviene nell'ipotesi del furto, non rende il bene inutilizzabile, trasferendosi soltanto ad altra persona la concreta possibilità di disporne e di effettuarne così l'immissione nel circuito commerciale.

Pertanto la possibilità di sospendere il pagamento dell'imposta non è contemplata dal predetto testo unico sulle accise (articolo 14, comma 1) in base al quale le somme dovute a titolo d'imposta si esigono con la procedura di riscossione coattiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, previo invio di un avviso di pagamento, con fissazione di un termine di quindici giorni per l'adempi_-mento.

Inoltre, il Dipartimento delle dogane ha tenuto a precisare che l'esito delle indagini penali conseguenti alla denuncia di furto non appare rilevante ai fini della responsabilità fiscale, in quanto il titolare del deposito fiscale è comunque obbligato al pagamento nell'accisa senza la possibilità di rivalersi successivamente nei confronti degli autori del furto.

Per quanto riguarda, invece, i fatti avvenuti successivamente al verificarsi dei furti il Dipartimento delle dogane ha precisato che a seguito del ritrovamento, in un'autobotte sequestrata a Cerignola, di una parte del prodotto rubato e della sua restituzione al proprietario, l'ufficio tecnico di finanza di Trento ha provveduto ad annullare l'avviso di pagamento n. 28137 del 13 luglio 1999 di lire 833.408.229 emettendo in data 25 settembre 1999 un nuovo avviso di pagamento per lire 466.125.792 gravante sulla quantità di grappa di litri anidri 37.302, equivalente alla differenza fra la quantità oggetto del furto e la quantità ritrovata e reintrodotta nel deposito fiscale a seguito del dissequestro disposto dalla procura della Repubblica. Peraltro, non risulta che si sia verificata alcuna dispersione al suolo da parte del prodotto mancante, in quanto nel corso del sopralluogo effettuato dai funzionari del predetto ufficio tecnico di finanza non è stata rilevata la presenza di chiazze di prodotto alcolico sul terreno.

Si evidenzia, comunque, che la problematica afferente all'abbuono di imposta in caso di furti dai depositi di alcole è da tempo all'attenzio-

ne dell'amministrazione finanziaria ed è stata oggetto di recenti riunioni, tenutesi tra la stessa amministrazione e la Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle quali è emerso che la soluzione alla questione di che trattasi non può prescindere da una modifica della direttiva comunitaria disciplinante la materia.

Per quanto riguarda, inoltre, la circostanza che la merce rubata abbia come destinazione la Puglia e che tale traffico illegale venga gestito da una organizzazione che ha ramificazioni nel Nord Europa, il Dipartimento delle dogane ha segnalato che, sulla base delle informazioni ricevute dalle forze dell'ordine, non risultano notizie certe sulla destinazione dell'alcole trafugato. Invero, tali notizie sono state piuttosto scarse, attesa la riservatezza connessa con gli accertamenti in corso su cui grava il segreto istruttorio posto dalla magistratura inquirente.

In particolare, il medesimo Dipartimento ha rilevato che, relativamente al ritrovamento presso Cerignola di un'autobotte di grappa, oggetto di furto perpetrato nel mese di giugno presso l'opificio della società Distillerie trentine di Mezzacorona, la polizia di Stato è stata in grado di fornire elementi utili per l'individuazione del deposito ricettatore.

Pertanto, dalla documentazione acquisita, il Dipartimento delle dogane non è in grado di confermare che le indagini sui furti portano sempre ad una destinazione della merce rubata in Puglia e specificamente a Cerignola.

In ogni caso, il medesimo Dipartimento ha assicurato di aver intensificato, in linea con le specifiche raccomandazioni in tal senso del Governo, l'azione di verifica e di controllo finalizzata alla scoperta di depositi clandestini e alla repressione di fenomeni di contrabbando nel settore dei prodotti alcolici.

Ciò posto, il Dipartimento ha precisato che invece è definitivamente comprovato il coinvolgimento nei reati di che trattasi, oltre che di cittadini italiani, anche di operatori stranieri, alcuni dei quali residenti in paesi extra-CEE, e di depositari autorizzati, preferibilmente ubicati in paesi della Comunità ove non esiste l'obbligo del visto sull'esemplare 3 di rinvio del documento di accompagnamento DAA (ai sensi del Regolamento n. 2719/92/CEE della Commissione) da parte dell'autorità preposta alla vigilanza fiscale dell'impianto.

Tale circostanza, come risulta dai contatti con l'ufficio comunitario preposto alla lotta antifrode (OLAF, già UCLAF) in relazione alle irregolarità di specie accertate a seguito di controlli sui timbri falsi in ambito di cooperazione amministrativa, ha portato alla conclusione che alla base di tali attività vi sia, comunque, una criminalità emergente nello specifico settore del contrabbando di alcole e di bevande alcoliche, ben organizzata a livello internazionale, operante, con una struttura ramifica-

ta e dotata di strumenti logistici di rilievo, sicuramente anche nei paesi dell'Est europeo e del Nord Europa.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(26 aprile 2000)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero*. – Premesso che l'interrogante ha ricevuto copia della seguente lettera:

«Io sottoscritto Vitaliano Della Sala, nato a Mercogliano (Avellino) il 23 settembre 1963, parroco di Sant'Angelo a Scala (Avellino), ivi residente alla via A. Li Gobbi 3, membro della delegazione di osservatori internazionali per il rispetto dei diritti umani che si è recata in Chiapas dal 1º al 10 maggio ultimo scorso, espulso a vita dal Messico,

denuncio:

il Sottosegretario della Migracion del governo messicano Solis Camara;

il responsabile dell'aeroporto internazionale di Città del Messico in servizio dalle ore 18 del 10 maggio alle ore 5 del giorno successivo, ora locale messicana;

i comandanti delle forze dell'ordine messicane in servizio presso l'aeroporto nel suddetto arco di tempo;

il comandante dell'aereo della compagnia aerea messicana TAESA, volo n. 4600 (come risulta dalla carta di imbarco) in partenza da Città del Messico alle ore 4,30 circa dell'11 maggio, via Canada, con destinazione Madrid; atterrato, invece, all'aeroporto di Roma-Fiumicino nelle prime ore del 12 maggio ultimo scorso.

I fatti si sono svolti come segue:

insieme ad altri componenti della delegazione, avevo chiesto il visto per soggiornare in Messico fino al 15 maggio ultimo scorso. L'ambasciata messicana in Italia ha consegnato il visto soltanto a poche ore dalla prevista partenza per il Messico e con una scadenza diversa da quella richiesta: il 10 maggio. Per ovvi motivi il biglietto per il viaggio di rientro in Italia era già stato prenotato per il 15 maggio. Appena arrivati in Messico abbiamo regolarmente e reiteratamente avanzato richiesta di prolungamento del visto. Soltanto la sera del 9 maggio ci è stato notificato dagli agenti della Migracion un avviso che ci confermava la scadenza del visto per la mezzanotte del giorno seguente. Assieme ad altri quarantadue partecipanti alla missione, alle 14,30 circa del 10 maggio mi sono recato presso l'ambasciata italiana per chiedere delucidazioni sul rientro e avanzare la richiesta di poter raggiungere Strasburgo per consegnare un resoconto delle osservazioni al Parlamento europeo, in vista della votazione sull'accordo commerciale tra Unione europea e Messico all'ordine del giorno della seduta del 13 maggio. Non solo non ci è stato permesso di entrare in ambasciata ma soltanto dopo un improv-

visato *sit-in* e due ore di attesa sotto il sole (ci è stata negata anche l'acqua, mentre cittadini messicani ci hanno offerto frutta e biscotti) abbiamo avuto un colloquio comunque all'esterno dell'ambasciata, con il consigliere Granada al quale abbiamo avanzato le nostre richieste. Il consigliere, dopo aver effettuato alcune telefonate, ci ha assicurato che le nostre richieste erano state accolte; gli abbiamo, quindi, consegnato i biglietti aerei in nostro possesso.

Ci siamo recati in aeroporto, ma la partenza ci è stata praticamente impedita; a intervalli regolari ci veniva comunicato che era imminente, ma tutto si è puntualmente risolto in un nulla di fatto. In aeroporto un consistente cordone di agenti ci ha praticamente sequestrati, relegandoci in uno spazio angusto: non ci è stato concesso di allontanarci neanche per rifornirci di acqua o per telefonare alle nostre famiglie. Io stesso sono stato violentemente strattonato.

Verso le 23, quando si era ormai insinuato il sospetto che le autorità messicane stavano intenzionalmente temporeggiando perchè ci trovassimo ancora in Messico dopo lo scadere del visto, e quindi in condizioni di irregolarità, i diplomatici italiani ci hanno proposto di rifugiarci in ambasciata. Il cordone di polizia ha impedito, non solo a noi, ma allo stesso consigliere Granada qualunque movimento, senza peraltro che questi facesse rimostranza alcuna. Tutto questo è avvenuto sotto lo sguardo attonito di numerosi giornalisti di varia nazionalità, tra cui il corrispondente dell'ANSA Carlo Giacobbe, ed è stato ripreso dalle telecamere.

Passata la mezzanotte, siamo stati rinchiusi in una stanza e solo dopo estenuanti trattative siamo stati riforniti di qualche vettovaglia e un nostro rappresentante è stato messo in comunicazione con il Sottosegretario al Ministero degli affari esteri italiano, Toia e con altri politici italiani. Finalmente, attorno alle 3,30 i funzionari dell'ambasciata italiana Russi e Motta ci hanno comunicato che il governo messicano aveva organizzato un volo *charter* per Madrid – cosa che ci è stata successivamente confermata dal comandante dell'aereo – dove l'ambasciata stessa avrebbe provveduto a farci proseguire per Strasburgo. Dietro nostra richiesta, abbiamo ottenuto rassicurazioni verbali – dall'ambasciatore in persona – che non ci sarebbero stati agenti sul volo e che sull'aereo sarebbe stato presente un funzionario dell'ambasciata italiana. Invece, poco prima dell'imbarco si sono dileguati sia l'ambasciatore che i funzionari dell'ambasciata, lasciandoci soli mentre le forze dell'ordine messicane, violando le più elementari forme di rispetto, ci hanno perquisito puntigliosamente, fotografato uno per uno, filmato, insultato e fatto imbarcare prelevandoci a gruppi di due o tre per volta. Dopo di noi, si sono imbarcati una sessantina di agenti in divisa ed armati che hanno preso posto sull'aereo avanti e dietro di noi, continuando a ridere e ad insultarci. Dalla sera precedente la tensione era andata sempre più crescendo e a questo punto tutti noi abbiamo temuto il peggio.

Una volta in volo, ci è stata comunicata la reale destinazione: non Madrid, ma Roma. Poche ore prima di atterrare a Roma un agente –

l'unico rimasto ancora in divisa – ci ha mostrato il provvedimento di espulsione a vita emesso nei nostri confronti, nel quale si affermava che tale misura era stata adottata in conseguenza della nostra visita al villaggio di Taniperla. Soltanto ad atterraggio avvenuto e alla vista delle forze dell'ordine italiane abbiamo avuto la certezza di essere usciti dall'incubo di una vera e propria deportazione.

Signor Ministro, siamo partiti alla volta del Chiapas orgogliosi del ruolo di osservatori internazionali per il rispetto dei diritti umani, ci siano ritrovati non rispettati nei nostri più elementari diritti ed espulsi proprio per aver svolto scrupolosamente il nostro compito di osservatori, proprio a Taniperla, dove centoquaranta donne con i loro bambini vivono segregate in casa e tagliate fuori da ogni comunicazione con l'esterno dal 10 aprile, da quando gli squadroni paramilitari hanno occupato il villaggio uccidendo, imprigionando e mettendo in fuga gli uomini.

La tecnica è già stata collaudata troppe volte si isola un gruppo di persone in un villaggio, si impedisce ad eventuali testimoni di accedervi, per poi ammazzare due o tre persone per volta, fino all'eliminazione completa del gruppo; poi ci si impossessa delle case e, soprattutto, delle terre. A Taniperla, grazie alla nostra disobbedienza civile, questo non potrà avvenire. Purtroppo, però, il Chiapas è disseminato di villaggi a cui non sarà risparmiata la sorte che era stata riservata a Taniperla.

Signor Ministro, chi potrà tutelare questi villaggi se gli osservatori stranieri che intendono davvero svolgere il loro compito vengono espulsi?

Le chiedo:

per quale motivo non siamo stati tutelati dal Ministero degli esteri italiano mentre, durante la nostra permanenza, il Presidente del Messico e buona parte della stampa messicana ci insultavano, creando un clima xenofobico verso gli osservatori italiani?

Per quale ragione l'ambasciatore e i funzionari dell'ambasciata hanno tenuto un atteggiamento debole; realmente non hanno compreso che il governo messicano ci stava turlupinando, o avevano altri interessi da difendere?

È vero, come ci è stato detto, che Lei si è negato al telefono durante le trattative in aeroporto?

Perchè non è ancora partita nè da Lei, nè dal Governo di cui fa parte, una formale protesta presso il governo del Messico sia per il trattamento che ci è stato riservato, sia per quello che, secondo me, è stato un vero e proprio sequestro di persona all'aeroporto di Città del Messico, sia per la vergognosa deportazione con un aereo pieno di agenti armati, quasi fossimo criminali, e sia per le espulsioni?

Il rispetto dei diritti umani in ogni parte del mondo rientra ancora nella politica internazionale dell'Italia? O cede il passo di fronte agli interessi economici e commerciali?

E la clausola democratica che vincola al rispetto dei diritti umani l'attuazione dell'accordo commerciale tra Unione europea e Messico –

che l'Italia sta per ratificare – non rischia di essere stata inserita soltanto *pro forma*?

Come cittadino italiano, a queste domande io esigo una risposta.

In attesa, La saluto.

Sant'Angelo a Scala, 28 maggio 1998

don Vitaliano DELLA SALA»,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per verificare il comportamento dei nostri diplomatici accreditati in Messico riguardo alla vicenda in parola.

(4-11318)

(9 giugno 1998)

RISPOSTA. – In merito alla vicenda ricordata dall'onorevole interrogante si fa presente che fin dall'inizio della missione degli osservatori italiani in Chiapas l'ambasciatore d'Italia ed il personale della nostra rappresentanza diplomatica hanno assicurato tutta l'assistenza necessaria sia a Città del Messico sia in Chiapas (a San Cristòbal de las Casas e a Tuxla Gutiérrez). L'efficacia dell'azione svolta è stata espressamente riconosciuta dai quattro parlamentari italiani che avevano partecipato alla missione e che hanno definito l'assistenza ricevuta «intelligente, costante e rispettosa degli obiettivi e del carattere umanitario della missione», nonchè da altri parlamentari che avevano seguito da vicino l'evolversi degli eventi.

Per tutta la durata della missione si è cercato di garantire il rispetto dei diritti degli osservatori e la possibilità di realizzare le attività consentite nel rispetto delle leggi del paese. Da qui l'assistenza costante da parte del personale dell'ambasciata (solo nella giornata di domenica 10 maggio sono stati continuamente impegnati 6 rappresentanti, con la presenza attiva del legale di fiducia dell'ambasciata). Nonostante l'acuta tensione tra gli osservatori e le autorità messicane – soprattutto dopo il rifiuto da parte della delegazione italiana della proposta che solo un gruppo limitato di 10 persone (compresi i 4 parlamentari) visitasse la località di Taniperlas – si è operato senza sosta per assicurare una conclusione ordinata ed evitare misure sanzionatorie. La totale mancanza di fiducia tra le parti, evidente sin dall'inizio della missione, ha impedito che tali sforzi avessero successo. Ciò è apparso chiaro soprattutto il venerdì 8 maggio, quando in una riunione promossa dall'ambasciata con tutti gli interessati ed alla presenza di uno dei parlamentari era stato possibile raggiungere un accordo che avrebbe evitato ogni misura sanzionatoria.

Circa il trattamento denunciato da padre Della Sala, l'ambasciata ha provveduto a richiedere immediatamente per via ufficiale alle autorità messicane spiegazioni sulle motivazioni di fatto e di diritto alla base delle espulsioni e delle altre sanzioni e, quando da parte messicana sono stati usati toni inaccettabili, il nostro ambasciatore è immediatamente in-

tervenuto con le autorità competenti per protestare e per far cessare ogni eccesso di linguaggio come di fatto è stato.

Inoltre, il Presidente del Consiglio dell'epoca, il Ministro degli affari esteri Dini, nonchè il Sottosegretario per gli affari esteri senatrice Toia non hanno mancato, in tutte le occasioni di incontri bilaterali con le autorità messicane, di rilevare come il provvedimento adottato nei confronti dei delegati italiani apparisse ingiustificato ed eccessivo e di richiedere quindi una opportuna riconsiderazione. La questione rimane sul tappeto, perchè é in corso il procedimento giudiziario di ricorso (amparo) presentato da 21 degli espulsi in base all'articolo 33 della Costituzione. A seguito di deto ricorso, l'ordine di espulsione del maggio 1998 era stato annullato dal giudice per difetto di motivazione nel dicembre del 1998. Su appello presentato dal Ministero dell'interno, il tribunale collegiale nel giugno del 1999 ha confermato l'annullamento. Il provvedimento di espulsione riformulato si trova ora all'esame del giudice, che dovrà pronunciarsi sulla legalità dell'atto. Quale che sia la relativa decisione, entrambi le parti – espulsi e Ministero dell'interno – potranno ulteriormente ricorrere.

Le autorità messicane restano in attesa del completamento dell'*iter* prima di adottare una nuova posizione in merito.

Nell'assicurare che l'Italia – anche in ambito dell'Unione europea – continuerà a seguire con attenzione ogni sviluppo relativo ai diritti umani in Messico, va sottolineato che l'apertura alle visite dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite signora Robinson e di una serie di *rapporteurs* in materia di diritti umani è un segno molto importante in questa direzione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(19 aprile 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che l'imprenditore italiano Giuseppe Salvatore Spanò è stato condannato a tre anni di detenzione dai giudici del Madagascar con l'accusa di aver falsificato la firma di Didier Ratsiraka, Presidente dello Stato del Madagascar, su un documento allegato alla richiesta di finanziamento, trasmessa via fax, ad una azienda italiana;

che il 13 marzo prossimo si terrà il processo di appello;

che gli organi di stampa locali del paese africano stanno sostenendo l'innocenza dell'imprenditore italiano, richiamando la violazione dei diritti umani e la sommarietà con cui è stata emessa la prima condanna a fronte di prove documentali infondate e inesistenti (il documento con la firma falsificata non è mai stato sottoposto a perizia calligrafica e non risulta mai essere pervenuto all'azienda italiana);

che i colleghi di lavoro di Spanò, che negli anni '70-80 lo hanno conosciuto e con lui condiviso esperienze di lavoro nella pubblica amministrazione, che l'hanno visto impegnato nella CGIL, fortemente motivato nella soluzione dei problemi sindacali e sociali, ritengono che sia profondamente ingiusto che Salvatore Spanò sia stato sottoposto a sommario processo e condannato, considerata l'assenza di prove; ritengono che lo stesso sia rimasto vittima di interessi economici locali che la sua attività di import-export stava mettendo in discussione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensabile mettere in atto ogni iniziativa diplomatica affinchè la documentazione raccolta a sostegno dell'innocenza di Spanò venga acquisita dai giudici malgasci;

se il Ministro non reputi opportuno attivarsi affinchè a Salvatore Spanò vengano garantiti tutti i diritti e consentite tutte le possibilità di difesa, al fine di riportarlo libero in Italia e restituirgli le condizioni di dignità che sono dovute a qualsiasi cittadino italiano in uno Stato straniero.

(4-09808)

(25 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Il signor Salvatore Spanò, tratto in arresto e condannato nell'ottobre 1997 per falso a scopo di truffa, è stato assolto per insufficienza di prove dalla corte d'appello di Antananarivo l'8 maggio 1998. In aprile, grazie all'intervento dell'ambasciata, gli era stata concessa la libertà provvisoria, in attesa del processo di secondo grado.

Durante tutto il periodo della sua detenzione in Madagascar la rappresentanza italiana ad Antananarivo ha prestato al signor Spanò la massima assistenza per il tramite del legale di fiducia e sottoponendolo regolarmente a visita consolare.

Su istruzione del Ministero degli affari esteri, l'ambasciatore d'Italia in Madagascar è personalmente intervenuto presso il Ministro della giustizia malgascio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(19 aprile 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il bambino cubano Elian Gonzales Brotons è finito al centro di una controversia internazionale, dopo essere stato miracolosamente salvato da alcuni pescatori nelle acque della Florida e condotto a Miami;

che, nel naufragio dell'imbarcazione che ospitava persone emigranti illegali da Cuba, il piccolo Elian ha perso la madre;

che il bambino è stato trasferito illegalmente negli Stati Uniti da un cittadino di nome Lazaro Munero Garcia che aveva stretti rapporti personali con la madre del piccolo, già divorziata dal padre di quest'ultimo, Juan Miguel Gonzales Quintana, residente nella città di Cardenas, provincia di Matanzas, Cuba, che manteneva costanti ed affettuosi legami con il figlio, adempiendo perfettamente a tutti gli obblighi di padre; legami costanti erano mantenuti con il bambino dai nonni materni e paterni, che risiedono nella stessa città;

che il padre, che non è stato consultato, nè gli è stata chiesta autorizzazione alcuna per il trasferimento del figlio negli Stati Uniti, si è rivolto, unitamente ai nonni, al Ministro degli esteri cubano chiedendo che fossero intraprese le pratiche di restituzione del figlio;

che il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Cuba ha presentato due note verbali, il 27 novembre 1999, alla sezione degli interessi degli Stati Uniti d'America a Cuba ed al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America a Washington; alla seconda nota verbale è stata allegata una lettera del padre del minore che reclamava la sua restituzione;

che fino ad ora non si è ricevuta alcuna risposta del governo degli Stati Uniti alla richiesta;

che la condotta delle autorità statunitensi sta favorendo una speculazione politica da parte di organizzazioni anticubane che si oppongono al ritorno del bambino, suscitando tensioni nei rapporti tra i due Stati;

che l'esercizio della patria potestà da parte del padre di Elian è giuridicamente incontestabile e garantito tanto dalle leggi cubane quanto dal diritto internazionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intraprendere una urgente iniziativa politica verso gli Stati Uniti tesa ad accelerare la procedura per il rimpatrio del piccolo Elian e a ricongiungerlo con il padre e con i nonni, nel rispetto dei diritti del bambino e del diritto internazionale.

(4-17643)

(18 dicembre 1999)

RISPOSTA. – La vicenda del bambino cubano Elian Gonzales Brontos è stata attentamente seguita da parte italiana, anche in relazione all'interesse che ha suscitato nel nostro paese. Il caso si è inserito nel difficile rapporto politico tra Cuba e Stati Uniti, nel cui contesto ha rinvigorito gli aspetti polemici.

Tenuto conto dei preminenti aspetti bilaterali della questione, si è ritenuto opportuno astenersi dall'assumere posizioni ufficiali, in linea con l'attegiamento dell'Unione europea che non si è pronunciata sulla vicenda.

In merito al reclamato ritorno del minore a Cuba è stato comunque possibile registrare posizioni di maggiore apertura dell'amministrazione

Clinton rispetto all'atteggiamento degli esuli cubani e dei gruppi politici americani che ad essi fanno riferimento.

Tali modulazioni nell'approccio statunitense sono state rilevate anche dal Ministro degli affari esteri di Cuba, Perez Roque, in occasione dei colloqui svoltisi nel corso della sua recente visita in Italia. Da parte cubana si riconosce che il problema si inquadra essenzialmente nel contesto dei rapporto bilaterali con gli Stati Uniti e che, conseguentemente, soltanto in detto ambito potrà trovarsi una soluzione.

Da ultimo nel corso della recente visita all'Avana dello scrivente dall'8 all'11 febbraio scorso è stato possibile acquisire diretti riscontri sul caso del minore cubano Elian da parte della più alta dirigenza cubana.

In tale occasione, il presidente Castro, il Ministro degli esteri, Perez Roque, ed il Vice Ministro degli esteri, Dalmau, hanno illustrato in maniera circostanziata le argomentazioni che stanno alla base della richiesta cubana di un pronto ritorno del minore in patria.

In proposito, è stato indicato allo scrivente che le rivendicazioni del governo dell'Avana si fondano sia su considerazioni di ordine umanitario (infatti il padre di Elian ha ripetutamente sollecitato il suo rientro in famiglia) sia su motivazioni di natura giuridica, poichè la normativa americana prevede che la concessione dell'asilo politico spetti soltanto a chi sia fisicamente giunto sul territorio statunitense, mentre il ragazzo è stato tratto il salvo al largo della costa della Florida.

Da parte italiana si continua peraltro a seguire da vicino il caso in parola, con l'auspicio che una soluzione, rispettosa delle norme giuridiche applicabili al caso, possa essere presto raggiunta, per il bene personale e nell'interesse prioritario del bambino.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(19 aprile 2000)

SALVATO, DONISE. – *Ai Ministri delle finanze, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nell'anno 1983, a seguito dei noti fenomeni sismici nell'area flegrea, molti puteolani furono sfollati e sistemati provvisoriamente in alloggi requisiti dalla Protezione civile lungo il litorale domizio e altrove;

che dagli inizi degli Anni '90 una parte delle famiglie sfollate ha ricevuto dal Ministero delle finanze – per conto degli Uffici del registro di Napoli e Caserta – atti d'ingiunzione a pagare ingenti somme per risarcimento danni, causati da uso improprio degli alloggi avuti in uso;

che, nella maggior parte dei casi, quando vennero redatti i verbali di consistenza per la consegna e la riconsegna degli alloggi, alla presenza di un funzionario della Protezione civile, dell'ufficio tecnico-

erariale e dei proprietari, non vennero evidenziati danni al di fuori di quelli derivanti dal normale uso abitativo;

che gli ulteriori danni riportati hanno riguardato i portoncini d'ingresso e sono stati provocati all'atto della requisizione;

che solo successivamente vennero avanzate, dai proprietari, richieste consistenti di risarcimento danni;

che nel corso degli anni più volte i Ministri incaricati alla Protezione civile si sono dichiarati pronti a risolvere il problema;

che anche il sottosegretario Barberi si era impegnato in tal senso;

che ad oggi non solo non è stato fatto nulla, ma addirittura sono state inviate agli interessati cartelle di pagamento esattoriali (recanti somme maggiorate anche del 50 per cento) da parte del Ministero delle finanze;

che tale decisione ha messo in grave apprensione famiglie già colpite negli affetti e nei beni dal sisma del 1983, nonchè oppresse da un contenzioso che dura ormai da 16 anni,

si chiede di sapere quali siano le iniziative che si intende intraprendere per risolvere tale annoso problema e innanzitutto annullare la richiesta di pagamento delle ingiuste somme richieste.

(4-17463)

(2 dicembre 1999)

Risposta. – In relazione alla richiesta di risarcimento dei danni causati da uso improprio degli alloggi avuti in uso, a seguito dei fenomeni sismici nell'area flegrea verificatisi nel 1983, si richiamano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della ordinanza n. 254/FPC del 6 settembre 1983 come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 254/FPC/ZA del 19 giugno 1984, nella fattispecie applicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

A tal proposito detto articolo 4 recita che «i prefetti competenti per territorio sono tenuti a corrispondere ai proprietari delle case requisite, locate od offerte per le esigenze della popolazione colpita dal bradisismo, l'intera indennità di requisizione o canone di locazione o contributo. I prefetti sono tenuti a comunicare agli assegnatari degli alloggi gli importi dovuti.

Copia della predetta comunicazione sarà inviata anche all'intendenza di finanza competente per territorio che curerà la riscossione del credito erariale, con le modalità già indicate nell'ordinanza n. 60/FPC del 5 agosto 1982 per i crediti della gestione stralcio dell'ex commissario straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata».

In questo caso, dunque, i prefetti, in caso di richiesta di risarcimento danni, sono tenuti a corrispondere subito la somma richiesta, per poi investire la direzione regionale delle entrate (ex intendenza di finanza)

che si occuperà di riscuotere il credito erariale nel confronti dell'occupante moroso.

Alla luce di quanto esposto si possono bene cogliere le analogie procedurali con quanto dettato dall'ordinanza n. 42/82. Infatti i prefetti devono subito pagare, per poi avviare la procedura per la rivalsa del credito erariale.

Ciò che comunque rileva è che, in entrambi i casi, ovvero sia per il sisma del 1980 che per il bradisisma del 1983, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per il coordinamento della protezione civile – ha voluto fornire, sia con l'ordinanza n. 42/82, sia con l'applicazione dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 254/FPC/ZA del 19 giugno 1984 ai casi conseguenti appunto il bradisisma, un *iter* procedurale capace di fronteggiare le frequenti richieste di risarcimento danni, inoltrate dai proprietari degli immobili requisiti, riservando allo Stato, però, una volta pagato, il diritto di rivalersi sugli effettivi responsabili di detti danni, ossia gli occupanti gli immobili medesimi.

È il caso di ricordare, inoltre, che le innumerevoli richieste di risarcimento danni hanno causato allo Stato una notevole mole di contenzioso, tuttora pendente.

Tutto ciò ha comportato, chiaramente, un grosso danno erariale; infatti, lo Stato medesimo si è visto costretto a risarcire danni a lui non imputabili.

Il suddescritto *modus procedendi* è stato, vieppiù, avvalorato da un recente parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato in data 17 marzo 1999.

Il generale ufficio legale, infatti ha confermato, in relazione a quanto statuito dall'ordinanza n. 42/82 (fonte normativa di primo grado), che l'amministrazione deve attivarsi per recuperare le somme pagate, a titolo di risarcimento danni.

Il parere di cui trattasi si estende, sempre in via analogica, alla procedura prevista in seguito al bradisisma del 1983, in quanto, seppure per quest'ultima si fa riferimento all'articolo 4 dell'ordinanza n. 254/FPC/ZA del 19 giugno 1984, tuttavia i contenuti relativi al recupero del credito erariale sono i medesimi di quelli previsti dall'ordinamento n. 42/82, come già sottolineato.

In definitiva, lo Stato, che si è esposto in prima persona, cercando di tutelare la figura dei proprietari, che in un primo momento si sono visti requisire i beni e in un secondo momento se li sono visti restituire danneggiati, sta cercando, per quanto possibile, con le dovute e legittime procedure, di garantire il proprio diritto al recupero delle somme indebitamente versate.

Una tale condotta risulta, pertanto, pienamente ispirata a quello che è il principio dell'imparzialità e del buon andamento dell'agire pubblico, principio costituzionalmente sancito nell'articolo 97 della Costituzione.

In conclusione, è d'obbligo precisare, in riferimento sempre a quanto sollevato dall'interrogazione in oggetto, che i danni considerati dallo Stato risarcibili, rilevati al momento della redazione dei verbali di consi-

stenza, per la riconsegna degli alloggi, risultano essere solo quei danni che non rientrano nel normale uso della cosa.

A tal proposito si richiama l'articolo 1590 del codice civile, che così recita: «Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto...».

Si precisa, inoltre, che qualora venisse comprovato che la valutazione dei danni non è stata effettuata correttamente, sarebbe possibile procedere ad ulteriori accertamenti in loco.

Considerando, infine, che le procedure di esecuzione, pur se legittime, vanno a colpire famiglie già sfortunate perché provate negli affetti e nei beni dal bradisisma del 1983, lo Stato cerca, dunque, di risolvere il problema, trovando delle soluzioni che possano da una parte diminuire le difficoltà economiche di questi soggetti e dall'altra, però, tutelare anche le legittime ragioni dello Stato medesimo. Proprio in questa ottica, in data 3 marzo 2000, si è tenuta a Napoli una riunione presso la prefettura.

A tale riunione hanno partecipato la dottoressa Fedele (prefettura di Caserta), il dottor Gagliardi (direttore regionale per le entrate della Campania), il dottor Grimaldi (direttore dell'ufficio unico delle entrate di Napoli), la dottoressa Weber (prefettura di Napoli dirigente ufficio protezione civile), lo stesso senatore Donise e i rappresentanti del SUNIA (Sindacato unitario nazionale inquilini ed assegnatari).

Al termine, dopo ampia discussione, considerato che ad oggi non è possibile una ricognizione precisa delle somme non ancora recuperate dallo Stato e per le quali è in atto il recupero coattivo nei confronti degli assegnatari, è stato deciso che:

sarà compito del SUNIA produrre alle prefetture competenti ed agli uffici finanziari l'elenco delle ingiunzioni di pagamento in loro possesso;

i rappresentanti dell'ufficio finanziario di Napoli e di Caserta, attraverso i propri atti, reperiranno la documentazione e gli atti relativi alle ingiunzioni di pagamento, ai fini del calcolo effettivo del credito dello Stato da recuperare.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BARBERI

(26 aprile 2000)

SALVATO, FIGURELLI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che la commissione pari opportunità del comune di Alcamo (Trapani) in data 5 marzo ha organizzato una tavola rotonda intitolata «Donne del Mediterraneo» alla quale erano state anche invitate Flici Zohra, presidente dell'Associazione nazionale delle famiglie delle vittime del

terrorismo, e Ben Mdiless Saida, entrambe algerine, alle quali non è stato concesso di partire dall'Algeria e così di partecipare all'iniziativa organizzata dal comune di Alcamo in occasione della festa della donna;

che da sette anni l'Algeria è devastata da massacri di civili e da sistematiche uccisioni e sparizioni di massa dirette, fra l'altro, a colpire ogni forma di libero pensiero; in questo tragico contesto le donne impegnate nella vita politica sono doppiamente represse: in quanto oppositrici politiche ed in quanto donne; nel maggio del 1996, un esempio valga per tutti, è stata uccisa nella sua casa, di fronte alla sua famiglia, Malika Sabour, giornalista per il quotidiano di lingua araba «Echourouk»;

che la completa parità della donna e dell'uomo non è prevista dall'Islam; in generale solo gli uomini hanno diritto al divorzio, mentre la donna può ottenerlo solo in casi eccezionali; non vi è parità fra uomo e donna anche nel campo delle sanzioni penali: la pena da scontare per una donna in caso di omicidio è doppia rispetto a quella prevista per un uomo nel caso di analogo reato; le donne non possono rivestire la carica di giudici;

che la condizione della donna in molti paesi è ancora fortemente a rischio di gravi violazioni; ciò è stato formalmente riconosciuto in seno alla Conferenza diplomatica di Roma del 1998 per l'istituzione del Tribunale penale internazionale, nel momento in cui fra i gravi crimini contro l'umanità è stato inserito il crimine di gravidanza forzata;

che molti sono i paesi dove i diritti politici elementari delle donne sono costantemente violati; in Cina il 5 marzo 1999 la signora Ding Zilin (madre di uno dei ragazzi che, il 3 giugno 1989, dopo aver partecipato alla manifestazione di Tienanmen, è scomparso) è stata posta agli arresti domiciliari, accusata di avere seriamente danneggiato l'immagine della Cina come paese e come popolo solo per avere inviato una lettera a nome dell'associazione dei familiari delle vittime all'Assemblea del popolo il cui testo era il seguente: «Migliaia di famiglie hanno perso i loro cari, decine di migliaia di persone sono state ferite e rese invalide per sempre. È stato il peggiore atto di violenza in tempo di pace della storia della Cina. Sono trascorsi 10 anni e ancora non possiamo dire ai nostri cari riposate in pace. Quando otterremo giustizia?»; in Birmania Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace e *leader* politico democratico, continua la sua battaglia per i diritti umani del popolo birmano in una situazione a metà fra l'esilio imposto e gli arresti domiciliari;

che l'Assemblea generale il 14 dicembre 1974 ha emanato la Dichiarazione sulla protezione delle donne ed i bambini nelle situazioni di emergenza e nei conflitti armati;

che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre del 1979 ha adottato la Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, entrata in vigore il 3 settembre 1981 di cui sono firmatarie anche l'Algeria, la Cina e la Birmania;

che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 23 dicembre 1994 ha adottato le risoluzioni «Violence against women migrant workers», in cui ha sottolineato la necessità di assicurare assistenza legale e

materiale a questa categoria di persone debole e sfruttata, ed «Implementation of the Nairobi Forward-looking strategies for the advancement of women», in cui è riaffermato l'impegno dell'ONU a difesa dei diritti delle donne;

che le Nazioni Unite nella quarta Conferenza mondiale sulle donne di Bheijing-Cina del 1995 nel documento conclusivo hanno fissato gli obiettivi per il rafforzamento dei diritti delle donne nel mondo, in particolare sottolineando l'importanza della lotta alla povertà, della diffusione dell'istruzione, della tutela della salute, della prevenzione e della eliminazione della violenza sulle donne, dell'eguale accesso delle donne alle risorse, al lavoro, al potere ed ai processi decisionali;

che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 6 marzo 1995 ha adottato una risoluzione che condanna le continue violazioni e gli abusi nei confronti delle donne nei territori della ex Jugoslavia,

si chiede di sapere:

quale iniziativa diplomatica il Governo intenda intraprendere per conoscere le ragioni della mancata partecipazione delle due donne algerine all'incontro di Alcamo del 5 marzo 1999;

se non si ritenga opportuno chiedere alle Nazioni Unite di monitorare le elezioni presidenziali del 15 aprile prossimo in Algeria anche per verificare che alle donne siano effettivamente garantiti tutti i diritti politici;

se non si ritenga opportuno chiedere formalmente al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite l'istituzione di un Rapporteur speciale sulla condizione delle donne che relazioni alla Commissione diritti umani a quattro anni dalla Conferenza di Pechino.

(4-14412)

(9 marzo 1999)

RISPOSTA. – L'Italia dedica una grande attenzione, tanto sul piano interno quanto su quello della collaborazione internazionale, al tema della tutela delle donne contro ogni forma di violenza e di discriminazione.

Attivamente presente alla Conferenza delle Nazioni Unite sui diritti delle donne che si è tenuta a Pechino nel 1995, il nostro paese partecipa con convinzione e con spirito propositivo alla preparazione della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite «Pechino + 5». Essa avrà luogo a New York dal 5 al 9 giugno 2000 ed è destinata a fare il punto sui programmi e sugli obiettivi, fissati 5 anni fa a Pechino, a tutela della condizione femminile nel mondo ed al miglioramento delle condizioni di vita delle donne.

Il lavoro preparatorio della sessione speciale è seguito, di comune intesa, dal Ministero degli affari esteri e dal Ministro per le pari opportunità che assicura anche il monitoraggio delle iniziative che, in questo campo specifico, si svolgono in Italia.

Per quanto riguarda la mancata partecipazione indicata di due signore algerine all'incontro del marzo 1999 organizzato dal comune di Alcamo e denominato «Donne nel Mediterraneo», si fa notare che nessuna indicazione sembra essere stata data all'epoca a questo Ministero circa le difficoltà incontrate da alcune invitate, né la nostra ambasciata in Algeri risulta aver ricevuto alcuna richiesta di visto al riguardo.

Si sottolinea, a questo riguardo, che ogni qualvolta questo Ministero è tempestivamente informato di difficoltà del tipo segnalato e le circostanze lo permettono, esso non manca di attivarsi nei modi ritenuti più opportuni presso le autorità locali attraverso le ambasciate sul posto, allo scopo di esaminare congiuntamente le possibili soluzioni agli ostacoli segnalati.

La cooperazione fra Italia ed Algeria, nel campo della tutela delle donne vittime di violenza, è molto intensa. Il nostro paese sta al momento finanziando in Algeria una iniziativa avviata dal comune di Forlì e copatrocinata anche dalla regione Emilia-Romagna e da alcune organizzazioni non governative italiane ed algerine per la costruzione di un centro di riabilitazione delle vittime della violenza terrorista di carattere sessuale.

Le azioni di formazione e di assistenza alle vittime sono gestite, all'interno del centro, da una organizzazione non governativa algerina che fa capo alla parlamentare locale Khalida Messoudi.

Per quanto riguarda le elezioni politiche che hanno avuto luogo in Algeria nell'aprile 1999, va notato che il governo algerino dell'epoca rese noto di aver consultato nel settembre 1998 i responsabili dei partiti politici sulla preparazione delle elezioni.

In tale occasione uno solo di essi (il Fronte delle forze socialiste) avrebbe chiesto di assicurare la presenza di osservatori internazionali, mentre gli altri non avrebbero avanzato tale esigenza. I partiti politici avrebbero invece chiesto l'istituzione di una Commissione nazionale indipendente di sorveglianza delle elezioni presidenziali (CNISEP). Questa fu effettivamente creata e venne presieduta da Mohamed Bedjaoui, Presidente della Corte internazionale di giustizia dell'Aja.

Dalle autorità algerine non è mai giunta, pertanto, né alle Nazioni Unite né a singoli paesi, una richiesta di inviare osservatori internazionali.

In merito alla proposta di nominare uno «Special Rapporteur» su donne e diritti umani, si fa presente che la questione era già stata sollevata nel corso del dibattito alla Commissione sullo *status* delle donne delle Nazioni Unite del 1998.

Tale Commissione, incaricata di rivedere il punto all'ordine del giorno relativo a donne e diritti della piattaforma programmatica adottata in occasione della Conferenza di Pechino del 1995, adottò la decisione di favorire il dibattito sui diritti umani delle donne all'interno delle funzioni dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani, signora Mary Robinson.

A seguito di tale decisione, lo stesso Ufficio dell'Alto Commissario si è dotato di uno specifico consigliere per valutare specificamente l'applicazione dei diritti umani sotto l'aspetto femminile («gender advisor»).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
PALUMBO

(18 maggio 2000)

SARTO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della giustizia e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che nel pomeriggio dello scorso 14 ottobre 1999 veniva ucciso per un grave incidente sul lavoro alla Fincantieri di Porto Marghera il giovane Calogero Capodici, operaio della ditta Omar, un'impresa che si occupa di grandi impianti;

che la tragedia si è consumata durante il trasferimento su una chiatta di un'enorme gru di 200 tonnellate, che è crollata all'improvviso, provocando la morte dell'operaio;

che la gru era utilizzata per completare i lavori della «Volendam», la nave da crociera che doveva essere inaugurata il sabato successivo dalla Fincantieri;

considerato:

che da anni la Fincantieri per realizzare le commesse di lavoro ricorre in modo massiccio e sistematico alla pratica del subappalto;

che anche per la costruzione della «Volendam» si era ricorsi ai subappalti; infatti, la Fincantieri aveva subappaltato all'Ansaldo movimentazioni che, a sua volta, ha subappaltato alla Omar costruzioni;

che i passaggi operati tra le varie ditte nei subappalti hanno creato da tempo una situazione insostenibile che compromette qualità del lavoro, diritti contrattuali e sindacali nonché la sicurezza del lavoro;

che con la legge n. 413 del 1998 che ha erogato finanziamenti e aiuti alla cantieristica il Parlamento ha introdotto precise limitazioni e condizioni in merito agli appalti e per l'assoluto rispetto della legge n. 626 del 1997 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,

si chiede di sapere:

se siano state osservate le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, articolo 3, della legge n. 413 del 1998 e precisamente se le imprese che hanno affidato parte delle lavorazioni in subappalto abbiano comunicato alle competenti direzioni provinciali del lavoro e agli istituti previdenziali, alle associazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti, nei termini previsti, l'elenco nominativo di tutte le imprese – senza eccezione alcuna – operanti nel cantiere nonché la consistenza effettiva dei lavoratori impiegati;

se risulti che sia stato esercitato un controllo sistematico ed esauriente sulle imprese ingaggiate e sui macchinari utilizzati per garantire la sicurezza degli operatori;

se le disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla legge n. 626 del 1997, tra cui la sistematica e periodica revisione dei macchinari utilizzati sui luoghi di lavoro, siano state effettivamente rispettate ed applicate e a quando risalga l'ultimo controllo effettuato sulla gru incriminata, da chi sia stato compiuto e quali siano stati gli esiti.

(4-16806)

(19 ottobre 1999)

RISPOSTA. – In relazione alla problematica affrontata nel suindicato atto parlamentare ed in particolare per quanto attiene alla questione della sicurezza sul lavoro, si sottolinea l'attenzione che il Governo presta, da sempre, a questo tema, al quale è stato dedicato il recente convegno di Genova e dal quale è scaturita la cosiddetta «Carta 2000», che contiene gli impegni che il Governo d'intesa con le regioni e le parti sociali intende assumere e le iniziative da intraprendere per ridurre l'incidenza degli infortuni.

Per ciò che inerisce alla specifica situazione oggetto della presente interrogazione si rappresenta, per la parte di competenza, quanto comunicato al riguardo dalla direzione provinciale del lavoro di Venezia.

In data 14 ottobre, presso lo stabilimento della Fincantieri di Porto Marghera, si è verificato un incidente mortale che ha colpito il lavoratore Calogero Capodieci, dipendente della ditta Metal Mecc srl di Villaperuccio (Cagliari), che opera nel campo della costruzione, dei montaggi e delle manutenzioni industriali. Su tale evento, le indagini di polizia giudiziaria sono svolte dal servizio di prevenzione, igiene e sicurezza dell'azienda locale di Venezia-Marghera. È opportuno rappresentare che presso la Fincantieri, sin dal settembre 1997, è stata attivata una particolare azione di vigilanza, con il coinvolgimento dei corrispettivi servizi dell'INPS e dell'INAIL. Tale attività ha consentito di rilevare molte irregolarità, tenuto conto che sul luogo di lavoro si è verificata una presenza media di 550 aziende appaltatrici.

Le violazioni legislative e contrattuali più ricorrenti, tutte debitamente sanzionate e denunciate alla competente autorità giudiziaria, sono così riassumibili:

registrazioni sistematiche di orari di lavoro di gran lunga inferiori a quelli svolti dai lavoratori, con conseguente evasione contributiva per retribuzioni non denunciate, sistematico ricorso al lavoro straordinario, non denunciato né autorizzato dalla competente direzione provinciale del lavoro;

consegna ai dipendenti di prospetti paga con retribuzioni e orari di lavoro inferiori a quelli reali;

frequente mancata concessione di riposi settimanali;

intermediazione nella fornitura illegale di manodopera da parte di ditte spesso costituite per questo unico scopo.

Come conseguenza della costante azione di vigilanza, la Fincantieri si è impegnata a rivedere la gestione degli appalti, al fine di contenere il numero degli stessi e di evitare ulteriori irregolarità. Tale impegno si è concretizzato con la sottoscrizione, in data 25 gennaio 1999, di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Si rappresenta, infine, con riferimento a quanto già precedentemente esposto, che in data 18 ottobre 1999 si è tenuta una riunione della commissione di coordinamento dell'attività di vigilanza, finalizzata alla costituzione di un nucleo speciale di vigilanza, d'intesa con l'INPS e con l'INAIL, da impiegare, in via permanente, presso lo stabilimento in esame, sia per interventi immediati, sia come punto di riferimento per le organizzazioni sindacali, nonché come deterrente ad eventuali attività illegali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(26 aprile 2000)

SEMENZATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della difesa.* – Premesso:

che con l'entrata in vigore della legge 29 ottobre 1997, n. 374, «Norme per la messa al bando delle mine antipersona», l'Italia si è dotata di una delle normative più avanzate nel mondo e con la firma della Convenzione di Ottawa sulla messa al bando totale delle mine antipersona, nel dicembre scorso, ha ribadito il proprio impegno anche a livello internazionale, mostrando di voler seriamente perseguire l'obiettivo della totale eliminazione di queste armi dal pianeta;

che l'articolo 1 della legge n. 374 del 1997 prevede al comma 1 che «è vietato l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina antipersona...» e al comma 2 che «sono vietate la ricerca tecnologica, la vendita, la cessione e qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione di mine antipersona di qualunque natura o composizione o di parti di esse»;

che sul piano internazionale il crescente impegno dell'Italia a tutela della pace e della sicurezza chiama le nostre Forze armate a partecipare sempre più attivamente a interventi multilaterali di *peace keeping*, insieme alle Forze armate di altri paesi, sotto l'egida di organizzazioni quali la NATO e le Nazioni Unite;

che la legge entrata in vigore lo scorso 18 novembre si applica su tutto il territorio su cui si esercita la sovranità nazionale, comprese le basi militari di altri paesi e della NATO, che, come ribadito di recente dal Governo, non godono dello statuto di extraterritorialità,

si chiede di sapere:

se si siano date disposizioni affinchè la legge in questione abbia piena efficacia anche all'interno delle basi militari che prevedono la

presenza di forze militari di paesi stranieri e durante le esercitazioni comuni sul territorio o sulle acque territoriali italiane;

se si stiano verificando le modalità con cui l'eventuale partecipazione a missioni congiunte con Forze armate di altri paesi non comporti per le nostre Forze armate violazioni della normativa esistente;

se si sia proposto in sede internazionale che negli interventi di pace nell'ambito di forze multilaterali venga escluso da parte delle singole forze armate l'uso e il possesso di mine antiuomo.

(4-10652)

(23 aprile 1998)

RISPOSTA. – L'Italia ha adottato un bando totale delle mine antipersona che prevede il divieto della produzione, stoccaggio, trasferimento e uso di tali ordigni e la distruzione degli arsenali esistenti. Si tratta di impegni asssunti sia in via unilaterale (decisione del Consiglio dei ministri del 13 giugno 1997 e legge n. 374 del 29 ottobre 1997) sia in sede multilaterale (Convenzione di Ottawa del 3 dicembre 1997).

La legge n. 374 del 1997 sopracitata contiene una definizione di mina antipersona più restrittiva di quella prevista dalla Convenzione di Ottawa (sottoscritta dai membri della NATO con l'eccezione di Stati Uniti e Turchia). Essa, infatti, considera vere e proprie mine antipersona anche le mine anticarro dotate di dispositivi antirimozione che, invece, sono lecite per la Convenzione.

Anche per questo, il disegno di legge governativo di ratifica della Convenzione è stato oggetto di un vivo dibattito parlamentare. Si è infatti imposta la necessità di recepire sul piano interno la Convenzione, nel rispetto delle finalità umanitarie della più avanzata legge n. 374 del 1997 e, al tempo stesso, di evitare l'isolamento dell'Italia, garantendo la partecipazione delle nostre Forze armate ad operazioni nei contesti NATO e ONU (al fianco di alleati che usassero mine lecite per la Convenzione ma proibite dalla nostra legge). Al riguardo, una soluzione di compromesso è stata identificata grazie agli emendamenti approvati dalla Commissione affari esteri della Camera, in base ai quali, ai civili e alle Forze armate italiane si applica la legge nazionale, mentre alle forze armate straniere che stazionino in Italia in virtù di accordi internazionali si applicano le norme della Convenzione.

Quindi più in particolare, come sottolineato dal Governo in tutti i fori internazionali e come evidenziato all'epoca dal dibattito parlamentare, il più lungo *iter* legislativo (in Italia rispetto ad altri paesi) si è reso necessario non in virtù di un nostro diminuito impegno in un settore di alto significato civile ed umanitario. Al contrario, esso si è imposto proprio alla luce della posizione di punta che l'Italia ha assunto, grazie alla sensibilità della propria società civile e del Parlamento.

Nel procedere alla ratifica della Convenzione di Ottawa si è mirato a due obiettivi di fondo, come sottolineato in sede di seduta parlamentare dal Presidente della Commissione affari esteri della Camera: «consen-

tire la cooperazione ad attività militari svolte in un contesto multilaterale (purchè le attività dei militari italiani siano conformi alle disposizioni della Convenzione di Ottawa)» ed «estendere alle forze armate di altri paesi che stazionino in Italia l'applicazione della Convenzione (anche nel caso in cui questi ultimi non l'abbiano ratificata)».

In tale contesto, il Governo intende assicurare l'assoluto rispetto della normativa in materia di mine antipersona sia nel territorio italiano sia nel caso di partecipazione italiana a missioni congiunte con forze armate di altri paesi.

È utile inoltre sottolineare che:

l'articolo 6 congela per l'intero periodo di quattro anni stabilito dalla Convenzione il quantitativo di mine antipersona in deposito presso basi straniere in Italia, in attesa della loro distruzione, dando, con ciò, piena attuazione alla legislazione nazionale anche nei confronti dei depositi di forze armate straniere presenti sul territorio nazionale;

l'articolo 5 consente la cooperazione delle nostre Forze armate ad attività svolte in un contesto multinazionale anche con forze armate di Stati non parte della convenzione, quindi nel pieno e puntuale rispetto sia della legge n. 374 del 1997 sia della Convenzione.

Per quanto attiene agli interventi di pace nell'ambito di forze multinazionali, l'Italia, nel perseguire con determinazione la definitiva eliminazione delle mine antipersona, è attivamente impegnata a promuovere in tutti i fori internazionali competenti la più ampia adesione alla Convenzione di Ottawa. Tale posizione è stata anche ribadita in occasione del Seminario sull'attuazione dei trattati sul bando delle mine antipersona che i Ministeri della difesa e degli affari esteri italiani ed austriaci hanno organizzato a Vienna il 6 luglio 1998 nell'ambito delle rispettive Presidenze UEO ed UE, cui hanno partecipato rappresentanti militari di 33 paesi europei, della UEO, dell'Unione europea ed organizzazioni governative e non governative a livello internazionale.

Inoltre la Difesa italiana partecipa attivamente con propri rappresentanti alle attività del Comitato nazionale per le azioni umanitarie contro le mine antipersona.

Il Governo, infine, intende contribuire attivamente all'ulteriore sviluppo del diritto internazionale umanitario, anche attraverso l'attiva partecipazione di rappresentanti della nostra Difesa alle attività del Comitato nazionale per le azioni umanitarie contro le mine antipersona.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SERRI

(24 febbraio 2000)

SERVELLO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della pubblica istruzione*. – Considerato che il nuovo Governo del Land ASSIA ha deciso di abolire i «corsi di lingua e cultura italiana» rivolti ai figli dei nostri connazionali;

constatato che tale decisione è in netto contrasto con la direttiva europea n. 77/486-CEE, il cui articolo 3 sancisce il sacrosanto diritto alla cultura ed alla lingua di origine, da insegnarsi nel luogo di residenza;

vista la dura presa di posizione del Comites, dei membri CGIE, del Coordinamento donne italiane di Francoforte e del CTIM dell'Assia,

si chiede di conoscere:

quali siano gli interventi a livello politico che il nostro Governo intenda prendere per tutelare il sacrosanto diritto all'insegnamento della lingua e cultura italiana nelle scuole dell'Assia;

quali siano gli interventi del Consolato, sollecitato dal Comites di Francoforte sul Meno ad agire, per andare così incontro alle esigenze dei genitori italiani rimasti sconcertati dall'atteggiamento del nuovo Governo regionale di Wiesbaden.

(4-17100)

(9 novembre 1999)

RISPOSTA. – Nei mesi scorsi, il governo del Land tedesco Assia (retto dallo scorso aprile da una coalizione democristiano – liberale che ha sostituito la precedente, di diverso orientamento) ha annunciato il suo graduale disimpegno dalle lezioni di lingua materna, finora inserite nel normale *iter* scolastico dei ragazzi di origine straniera, rendendole non più obbligatorie e mirando ad eliminarle via via dai programmi di insegnamento. Tale decisione non riguarda solo l'italiano, ma anche altre lingue (come il greco ed il portoghese, per rimanere nell'ambito dell'Unione europea) e porterà gradualmente l'Assia ad una situazione analoga a quella esistente nel Baden-Wurttemberg.

Numerosi, a partire dal maggio scorso, sono stati gli interventi congiuntamente effettuati, in varia forma, dall'ambasciata d'Italia in Berlino e dal consolato generale in Francoforte sia presso il nuovo Ministro Presidente dell'Assia Koch, sia presso il Ministro dell'istruzione signora Wolff.

Il governo dell'Assia ha mantenuto ferma la sua posizione, che è motivata da una diversa interpretazione degli obblighi derivanti dalla direttiva europea n. 486 del 1977, interpretazione che non è condivisibile, ma che in Germania è diffusa anche in altri Lander, in particolare nel già citato Baden-Wurttemberg.

In tale quadro, quindi, il governo dell'Assia si limiterà, come già quello del Baden, a contribuire finanziariamente alla realizzazione dei corsi di lingua e cultura materna, che in prospettiva dovranno essere affidati agli enti gestori operanti sul suolo tedesco.

Da parte dell'ambasciata in Berlino e del consolato generale in Francoforte, sulla base anche delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, si sta verificando ora la possibilità di individuare modalità affinché i corsi, pur affidati ad enti gestori, possano rimanere parte integrante del *curriculum* scolastico e formativo dei ragazzi italiani in Assia, in

modo tale da vanificare l'effetto più negativo del disimpegno del Land dalla gestione diretta.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(19 aprile 2000)

SERVELLO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che nella circoscrizione consolare di Mannheim risiede una numerosa collettività le cui istanze sono rappresentate dal locale Comites;

considerato il singolare comportamento del titolare dell'agenzia consolare cancelliere Carlo Alabastro nei preparativi della presentazione delle liste per l'elezione del locale Comites;

constatato che il cancelliere Alabastro nonostante avesse avuto delle disposizioni precise sia dall'Ufficio emigrazione dell'ambasciata sia dall'Ufficio RSP del Ministero degli affari esteri, senza informare i membri del Comites di Mannheim, ha deciso di disdire il contratto della sede del Comites, giustificando tale decisione con il fatto che l'assemblea non aveva ancora scelto il presidente;

visto quanto più volte richiesto e sollecitato anche da Bruno Zoratto, consigliere CGIE della Germania, che con precisi e documentati esposti ha sottolineato la gravità dei fatti sopra elencati,

si chiede di conoscere quali siano i provvedimenti che il Ministero degli affari esteri intenda assumere.

(4-18298)

(23 febbraio 2000)

RISPOSTA. – In merito al «comportamento del titolare dell'agenzia consolare cancelliere Carlo Alabastro nei preparativi della presentazione delle liste per l'elezione del Comites» – avvenute nel 1997 – si fa presente quanto segue.

Si premette che le elezioni per il rinnovo dei Comites furono indette, in un primo momento, per il mese di giugno del 1996, e in quell'occasione furono raccolte, come previsto dall'articolo 16 della legge n. 205 del 1985, le firme di sottoscrittori per la presentazione di liste di candidati. Le elezioni stesse furono poi rinviate, con appositi provvedimenti di legge, al giugno 1997.

All'atto dell'indizione delle nuove elezioni fu presentato in Mannheim da una lista denominata «ACIM» lo stesso elenco di sottoscrittori predisposto nel 1996, nel quale figuravano anche le firme apposte dal signor Antonino Ingiaimo e dai suoi genitori Rosario Ingiaimo e Francesca Attardo. Al momento della presentazione del predetto elenco, l'agente consolare in Mannheim si limitò peraltro ad autenticare le firme dei signori Rosario Ingiaimo e Francesca Attardo, sulla base dei docu-

menti di identità dei predetti, mentre non fu autenticata la firma del signor Antonino Ingiaimo, in quanto egli si trovava, in quel momento, in stato detentivo.

Successivamente il Comitato elettorale circoscrizionale (organo deputato al controllo delle firme dei sottoscrittori di lista ai sensi della legge n. 205 del 1985) investito della questione dal signor Mario Perrone, nel corso della riunione del 26 maggio 1997, deliberò di annullare tutte quelle firme della lista ACIM che avevano dato adito a dubbi di autenticità comprese quelle del signor Rosario Ingiaimo e della signora Francesca Attardo. Lo stesso Comitato, constatato che nonostante l'eliminazione di tutte le firme dubbie la lista ACIM possedeva il *quorum* delle sottoscrizioni previsto dalla legge e che le contestazioni sollevate non pregiudicavano l'ammissibilità della citata lista, decise inoltre, all'unanimità, di dichiararla ammissibile alla competizione elettorale, come si evince dal relativo verbale.

Alla luce di quanto sopra esposto e sulla base della relativa documentazione agli atti, si desume che le presunte irregolarità e la asserita volontà di «gonfiare» il numero dei sottoscrittori della lista ACIM attribuite dal signor Mario Perrone all'agente consolare in Mannheim non trovano conferma.

Alle elezioni per il rinnovo del Comites di Mannheim del 22 giugno 1997 risultarono eletti dodici candidati, di cui sei appartenenti ad una lista capeggiata dal signor Perrone (presidente uscente). Quest'ultimo, sia prima che dopo lo svolgimento delle elezioni, ritenendo che fossero stati compiuti degli illeciti da parte dell'agente consolare nell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista concorrente, ha ripetutamente inviato lettere di denuncia di presunti brogli elettorali perpetrati ai danni della sua lista, oltre che al Ministero degli affari esteri, anche alle più alte cariche dello Stato.

In merito alla disdetta del contratto di affitto della sede del Comites, risulta che l'agente consolare Alabastro, con apposita nota del 27 febbraio 1998 indirizzata al Ministero degli affari esteri e per conoscenza all'ambasciata d'Italia a Bonn ed al consolato generale in Stoccarda, ha fatto presente il perdurare della situazione di stallo in cui si trovava il Comites di Mannheim che, a distanza di sette mesi dall'elezione del Comitato, non era stato in grado di procedere all'elezione del presidente (per la quale è necessaria la maggioranza assoluta dei voti) e dell'esecutivo a causa di un inconciliabile contrasto tra i membri stessi, dovuto esclusivamente al comportamento dell'ex presidente, signor Mario Perrone.

Con la stessa nota l'agente consolare Alabastro, non prevedendo nell'immediato futuro una conciliazione fra le parti avverse, malgrado i suoi sforzi per convincere i membri eletti a trovare una soluzione, esprimeva il parere secondo cui non era più giustificabile continuare a pagare l'affitto e gli oneri accessori (lire 1.800.000 mensili) per la sede del Comites, che dalla data dell'elezione (22 giugno 1997) non svolgeva alcuna attività, e chiedeva al Ministero degli affari esteri se non fosse op-

portuno sospendere il pagamento mensile dell'affitto della sede del Comites, disdicendone il contratto.

Va anche aggiunto che tale prospettiva, secondo quanto affermato dal predetto agente consolare, era condivisa da diversi membri del Comites stesso che ritenevano «un inutile spreco di fondi pubblici» continuare a pagare un affitto oneroso per una sede che non veniva affatto utilizzata dal Comitato.

Alla luce di quanto sopra descritto, il Ministero degli affari esteri, dopo aver valutato attentamente il caso in esame e considerate valide le argomentazioni citate dall'agente consolare, concordava con la proposta di quest'ultimo circa l'opportunità di rescindere il contratto di locazione della sede del Comites, qualora nel detto Comitato continuasse a perdurare la situazione di stallo, che a tutt'oggi persiste.

Inoltre venivano impartite alla citata agenzia consolare di Mannheim le opportune direttive da seguire in merito alla rescissione del contratto di locazione (con particolare riferimento al preavviso richiesto per la disdetta) ed alla conservazione, presso i locali dell'agenzia consolare, dei beni mobili di proprietà del Comites.

L'ufficio consolare ha pertanto nominato un commissario *ad acta* per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione; tale procedura viene comunemente seguita anche per altri Comites che, per ragioni analoghe, si sono trovati in situazioni di stallo.

A titolo di ulteriore elemento di valutazione per l'annosa questione in esame si segnala che l'agente consolare Alabastro aveva fino a qualche tempo fa preferito non agire legalmente contro il signor Perrone, anche su indicazioni dell'ambasciata e del consolato in Stoccarda, per non esacerbare gli animi e favorire il successo dei vari tentativi di conciliazione, purtroppo rivelatisi finora inutili. Dopo una serie di ulteriori accuse, l'agente consolare ha tuttavia recentemente deciso, in difesa del proprio buon nome, di sporgere querela per diffamazione contro il signor Perrone presso il tribunale di Mannheim. Recentemente, il consolato generale in Stoccarda, a sua volta, ha risposto fermamente ad una ulteriore lettera del Perrone contro Alabastro, lettera in cui si muovevano nuovamente accuse non suffragate da fatti.

Stante quanto sopra, ad avviso del Ministero degli affari esteri non si ritiene opportuno adottare ulteriori provvedimenti per quanto riguarda il caso in esame relativo alla disdetta del contratto di locazione della sede del Comites di Mannheim.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(19 aprile 2000)

SERVELLO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Considerato che nella circoscrizione consolare di Stoccarda risiedono oltre 140.000 connazionali;

constatato il disagio esistente all'interno del consolato che da decenni è sotto organico ed è messo a dura prova dalle necessità di una utenza sempre più numerosa e sempre più esigente;

visto l'ordine del giorno approvato a larga maggioranza del locale Comites sulla precarietà dei servizi;

vista la richiesta più volte avanzata da Bruno Zoratto, consigliere del CGIE-Germania, che ha sollecitato l'invio del viceconsole il cui posto è da anni vacante,

si chiede di conoscere:

i motivi che hanno determinato tale ritardo;

quali siano i provvedimenti che il responsabile del personale del Ministero degli affari esteri intenda prendere per andare incontro all'emergenza di Stoccarda.

(4-18303)

(23 febbraio 2000)

Risposta. – In merito al mancato invio di un vice-console presso il consolato generale d'Italia a Stoccarda, si ricorda che esso è determinato, oltre che dall'assenza di candidature, da esigenze oggettive connesse all'attuazione della recente riforma del Ministero degli affari esteri che, in una situazione di carenza di funzionari, ha comportato e continua a comportare per l'amministrazione un notevole sforzo in termini di razionalizzazione nell'utilizzo del personale diplomatico.

Si fa comunque presente che, al fine di poter incrementare le domande per la copertura delle sedi consolari, a partire dalla prossima lista ordinaria verrà introdotto un nuovo sistema che renderà obbligatorio indicare, per i segretari di legazione in prima o seconda uscita, almeno una sede consolare.

Infine, si ricorda che il nostro consolato generale a Stoccarda, nonostante non possa fare affidamento, allo stato attuale, sulla presenza di un vice-console, può comunque contare su un solido organico composto, oltre che dal console, da 19 unità apaprtenenti al personale di ruolo (7 dell'ex settima qualifica funzionale 7 dell'ex quinta qualifica funzionale e 5 dell'ex quarta qualifica funzionale) a cui peraltro si aggiungono 19 impiegati a contratto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Danieli

(19 aprile 2000)

TOMASSINI. – *Ai Ministri della sanità e della difesa.* – Premesso:

che il 27 aprile 2000 sono state diffuse dagli organi di informazione notizie allarmanti riguardo numerosi casi di tularemia nel personale civile e militare che ha partecipato alle varie missioni nel Kosovo;

che la situazione sanitaria riguardo le malattie infettive da importazione, anche in relazione all'afflusso di migliaia di pellegrini per il Giubileo, continua ad essere largamente trascurata dal Ministro della sanità sia in termini di monitoraggio che di azioni preventive efficaci;

che il Ministro della sanità era già stato interrogato al riguardo mesi or sono, su tema analogo, senza che l'interrogante abbia ricevuto alcuna risposta;

che la principale diffusione epidemica avviene attraverso inserti per i quali le campagne di disinfestazione si dimostrano già da ora insufficienti ed inidonee,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano indispensabile ed urgente:

diffondere notizie ufficiali riguardo l'entità dell'epidemia di tularemia riferita dagli organi di informazione il 27 aprile;

far conoscere la volontà o meno di prendere importanti ed urgenti provvedimenti di vigilanza e prevenzione sul rischio di importazione di malattie infettive in Italia;

incrementare le iniziative di disinfestazione verso i vettori infettivologi;

valutare la possibilità di riunire d'urgenza la commissione nazionale AIDS e altre malattie infettive per investirla del problema delle malattie infettive da importazione, anche al fine di tutelare il nostro personale civile e militare.

(4-19050)

(27 aprile 2000)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto, si fa presente innanzitutto che, in data 11 aprile 2000, il centro di collaborazione OMS per il controllo delle malattie infettive è stato contattato dall'ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità per un'indagine su un sospetto focolaio di tularemia in Kosovo, in una zona a nord di Pristina.

Dodici campioni di siero da pazienti sospetti sono pervenuti al laboratorio di batteriologia e micologia medica dell'Istituto superiore di sanità che ha prontamente confermato la presenza di anticorpi contro la *Francisella tularensis,* agente della tularemia, a titolo diagnostico in 10 dei sieri esaminati.

È stato subito composto un *team* internazionale di indagini di campo, coordinato dell'ufficio europeo dell'OMS; due epidemiologi del laboratorio di epidemiologia e biostatistica sono partiti per Pristina il 18 aprile 2000 e l'indagine è tuttora in corso.

L'Istituto superiore di sanità ha già acquisito una rilevante esperienza sulla tularemia essendo stato impegnato in numerose epidemie avvenute nella zona silvestre toscana negli anni '80.

Infatti, questa malattia di natura batterica è da anni presente anche nel nostro paese con casi sporadici, prevalentemente legati alla infezione

di roditori selvatici. È noto, infatti, che l'acqua contaminata da animali infetti e dalle loro carcasse costituisce veicolo di infezione.

La tularemia può essere trasmessa all'uomo attraverso molte vie, dal contatto con animali infetti, al consumo di carne poco cotta proveniente da animali infetti, all'ingestione di acqua contaminata da deiezioni animali, alla puntura di antropodi vettori, principalmente zecche.

Non si trasmette per contagio interumano diretto.

La terapia si avvale della somministrazione di antibiotici ad ampio spettro di azione quali tetracicline e la prevenzione di misure di controlli ambientali.

L'indagine in Kosovo è attualmente in corso e non vi sono risultati ufficiali dall'OMS.

Gli epidemiologi dell'Istituto superiore di sanità riferiscono di oltre 700 casi sospetti in 28 villaggi a nord di Pristina, ma anche di una possibile associazione tra la malattia e l'inquinamento di acque per uso potabile da parte di roditori selvatici.

Non risultano ad oggi casi di malattia tra il personale italiano impegnato in operazioni umanitarie o militari in Kosovo, mentre appare opportuno attendere le conclusioni delle indagini per diffondere i risultati ufficiali di concerto con l'OMS e le autorità locali.

In merito ad eventuali provvedimenti, si ritiene che non vi è alcun realistico rischio di importazione del contagio nel nostro paese, che, peraltro, già conosce da anni questa malattia.

Pertanto, non sussiste alcuna motivazione scientifica per avviare azioni speciali di disinfestazione nel nostro paese.

Si soggiunge che l'Istituto superiore di sanità trasmetterà al Ministero della sanità ogni informazione man mano che questa sia formalizzata dall'indagine di campo.

Il Ministero della difesa ha confermato che non risultano essersi verificati casi di malattia nel contingente italiano né in altri contingenti internazionali presenti nell'area.

In particolare ha comunicato che, in relazione alla situazione, il rischio di malattia per il personale militare impegnato in teatro si può stimare:

nullo, per contatti interpersonali con la popolazione civile;

nullo, per quanto riguarda la capacità di acquisire l'infezione mediante ingestione di alimenti carnei o acque ad uso potabile, poiché vengono approvvigionate da fonti non locali;

medio, per quanto attiene alla possibilità di trasmissione della malattia tramite insetti vettori.

Con riferimento ai militari del contingente nazionale, il comando della brigata multinazionale Ovest, previo coordinamento con il quartier generale di KFOR, ha:

redatto e distribuito ai dirigenti il servizio sanitario dei reparti ed ai responsabili delle formazioni sanitarie campali presenti nell'ambito della brigata un opuscolo contenente gli elementi fondamentali di diagnosi, prognosi, terapia e profilassi della malattia;

emanato specifiche disposizioni igienico-sanitarie per il personale dipendente;

aderito alle richieste dei sanitari UNMIK in merito alla segnalazione di eventuali casi di malattia che dovessero pervenire all'osservazione dei medici militari e al concorso alla «campagna informativa» diretta alla popolazione civile realizzata attraverso la distribuzione di *depliant* e apposite trasmissioni radiofoniche di utilità sociale curate dall'emittente Radio West.

Inoltre l'ispettorato logistico dell'Esercito – dipartimento di sanità – raccolte e vagliate le informazioni provenienti dall'area nonché le segnalazioni delle organizzazioni sanitarie internazionali, ha provveduto ad emanare immediate misure di profilassi individuale e collettiva nei confronti della patologia, ritenute idonee a contrastarne la diffusione.

Esse consistono essenzialmente in:

impiego sistematico di *kit* alla parametrina (prodotti dallo Stabilimento farmaceutico militare);

precauzioni contro la polvere (mascherine protettive) da adottare nelle aree probabilmente infestate da roditori;

cicli periodici di derattizzazione, bonifiche ambientali, pulizia e disinfestazione;

protezione degli individui con mezzi-barriera chimici (impregnazione degli abiti con insetticidi, uso di repellenti cutanei, eccetera);

precise indicazioni circa l'opportunità di effettuare autoispezioni corporali mirate a rilevare eventuale presenza di zecche;

divieto assoluto di utilizzo di carni di produzione locale.

Tali misure, peraltro, costituiscono il perno della prevenzione anche di altre malattie infettive presenti nella regione balcanica che possono costituire una minaccia per i militari italiani, in particolare nel periodo estivo.

Il Ministro della sanità
VERONESI

(10 maggio 2000)